

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

340° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 8
2 ^a - Giustizia	» 16
3 ^a - Affari esteri	» 26
5 ^a - Bilancio	» 30
7 ^a - Istruzione	» 37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 49
10 ^a - Industria	» 53
11 ^a - Lavoro	» 56
12 ^a - Igiene e sanità	» 82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 88

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione)	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 94
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 97
Mitrokhin	» 103

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 105
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 109
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 110
10 ^a - Industria - Pareri	» 116
RAI-TV - Accesso	» 117

CONVOCAZIONI	Pag. 118
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 7^a Commissione*
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Pescante.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2498) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore FALCIER (*FI*), relatore per la Commissione affari costituzionali, espone il contenuto del decreto-legge in materia di giustizia sportiva, emanato dal Consiglio dei ministri il 19 agosto 2003. Il disegno di legge di conversione è stato approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 24 settembre. Il decreto-legge fissa in un testo organico i principi che sovrintendono alla ripartizione di competenze fra ordinamento statale e autoregolamentazione in materia sportiva. In particolare, il decreto individua i principi di ripartizione per materia fra ordinamento sportivo e autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, stabilisce particolari regole di ripartizione della competenza fra i giudici amministrativi, prevede particolari ed eccezionali norme transitorie per risolvere il contenzioso che ha impedito il regolare inizio del campionato di calcio di serie B.

Dal primo punto di vista il sistema introdotto dal decreto-legge si articola su tre diversi ambiti di giurisdizione. Si ribadisce, anzitutto, il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale: questo

principio ha particolari implicazioni sul piano sostanziale, che non sono tuttavia toccate dal decreto; esso, infatti, ha ad oggetto il peculiare profilo della determinazione della giurisdizione in caso di contenzioso sportivo. Il principio dell'autonomia viene piuttosto collegato a un principio generale dell'ordinamento giuridico e precisamente al principio secondo cui non è dato adire la magistratura per sottoporre questioni che non riguardano posizioni qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi. In tal caso gli interessati che abbiano costituito una data organizzazione per gestire un loro rapporto non patrimoniale possono stabilire le forme che più ritengono opportune per risolvere le controversie relative alle regole poste alla base della loro associazione. Così, nel caso dell'attività sportiva, l'ordinamento generale ritiene naturalmente per sé indifferenti le questioni relative alla normativa tecnica delle varie discipline. Questa materia non può che essere regolata da autorità diverse da quelle statali, organizzate sulla base delle esigenze degli associati all'ordinamento sportivo. Il decreto-legge recepisce questa impostazione, già ampiamente diffusa nella giurisprudenza e nella dottrina italiane, e chiarisce quali sono gli ambiti ai quali l'ordinamento è indifferente. In particolare, il decreto riserva alla «giurisdizione sportiva» le questioni attinenti all'osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari per garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, e i comportamenti che costituiscono violazioni disciplinari dell'ordinamento sportivo e che comportano l'applicazione di sanzioni. Occorre rilevare che la Camera dei deputati ha modificato il testo originario dell'articolo 2 del decreto-legge per escludere dal novero delle materie lasciate all'esclusiva competenza dei giudici sportivi l'ammissione e l'affiliazione di soggetti dell'ordinamento sportivo e l'organizzazione e svolgimento delle attività sportive non programmate. Questo intervento appare opportuno per escludere dalla giurisdizione sportiva materie che sembrano avere attinenza con l'esercizio di diritti soggettivi.

In secondo luogo, il decreto attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza a conoscere delle questioni di natura patrimoniale insorte fra società, federazioni e atleti. Questi rapporti sono naturalmente idonei a far sorgere in capo ai soggetti interessati diritti soggettivi che altrettanto naturalmente possono essere azionati innanzi alla magistratura ordinaria alla stregua di tutti gli altri rapporti privatistici (articolo 3 del decreto).

In terzo luogo, il decreto attribuisce la giurisdizione a conoscere di tutte le questioni residuali che possono insorgere a seguito di atti del CONI e delle federazioni sportive al giudice amministrativo (articolo 3 del decreto). Questa norma assegna dunque una giurisdizione generale al tribunale amministrativo per giudicare gli atti del CONI e delle federazioni.

Infine, il disegno di legge fa salva la validità delle clausole compromissorie che assegnino alla giurisdizione arbitrale la soluzione di questioni controverse in tema di diritti soggettivi disponibili.

Il disegno di legge contiene una norma di ripartizione della competenza fra giudici amministrativi e precisamente assegna al TAR del Lazio,

con sede in Roma la competenza esclusiva a conoscere delle questioni appena richiamate, anche in via cautelare. Il decreto emanato dal Governo prevedeva una sola norma transitoria che autorizzava il CONI ad adottare, su proposta delle federazioni, «i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004». Questa norma non è stata approvata dalla Camera dei deputati. Tuttavia secondo l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione «restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sulla base della disposizione appena citata.

La Camera dei deputati ha infine inserito una norma che penalizza con l'esclusione dai concorsi a pronostici le società calcistiche che sono controllate dalla medesima persona fisica o giuridica, direttamente o per interposta persona.

Il decreto-legge sembra del tutto coerente con l'articolo 24 della costituzione che garantisce a tutti il diritto di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi. Infatti, le norme che si esaminano escludono dalla giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo solo quelle posizioni personali che sono indifferenti per l'ordinamento giuridico ovvero che non sarebbero comunque conoscibili dal giudice ordinario o amministrativo.

Il decreto-legge sembra idoneo a dare un assetto più certo alla giurisdizione in materia sportiva. Il provvedimento ha infatti il pregio di indicare in modo sufficientemente chiaro gli ambiti di giurisdizione esclusiva dell'ordinamento sportivo e statale.

Il Governo propone tuttavia un assetto in forza del quale ogni questione che coinvolge atti giuridici del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o delle Federazioni è demandata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo giudice è, o dovrebbe essere, naturalmente competente a conoscere solo di atti della pubblica amministrazione che ledano interessi legittimi. E questo è certo il caso degli atti del CONI. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 ha invece «privatizzato» le federazioni sportive e le ha precisamente trasformate da «organi» del CONI e dunque della pubblica amministrazione a «associazioni con personalità giuridica di diritto privato». Il decreto-legge in esame suscita dunque seri dubbi di opportunità perché assoggetta alla competenza del giudice amministrativo questioni che riguardano persone giuridiche di diritto privato, che avrebbero dunque come giudice naturale il giudice ordinario.

La relazione al decreto-legge riconosce questa discrasia e nota che «la giurisprudenza, anche dopo la riforma del CONI che ha privatizzato le Federazioni, le quali non sono più, come prima, "organi" dell'Ente, ritiene che, ciò nonostante, ad esse siano affidati taluni compiti pubblici, di promozione dello sport, eccetera, che vengono esercitati mediante atti sostanzialmente amministrativi, e quindi giustiziabili dinanzi al giudice amministrativo». Questi motivi non sembrerebbero sufficienti a giustificare la scelta in questione, se non valorizzando l'indicazione che tale possibilità residuale è esercitabile solo in materie non riservate alla Magistratura

sportiva e quindi tale possibilità esisterebbe solo nel caso previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 1999 o meglio solo per specifici atti o attività delle federazioni. In pratica, anche in assenza delle clausole compromissorie, la competenza della magistratura amministrativa è riconosciuta solo per certi atti o specifiche attività delle federazioni sportive. In particolare, non è rilevante il fatto che la giurisprudenza amministrativa abbia sin qui mancato di applicare la norma contenuta nel decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, ma anzi non sembra opportuno assecondare l'obiettivo di inserire, sia pure in via residuale, nell'ambito della magistratura, competenze che non le sono riservate.

D'altra parte gli atti delle federazioni non possono che essere di natura privatistica, se è vero il principio di autonomia ricordato nell'articolo 1 del decreto-legge. Mentre il fatto che lo sport abbia rilevanza sociale (come e meno di molti altri settori, quali ad esempio l'economia e la finanza) non implica che i soggetti associativi che vi operano abbiano natura di soggetti dotati dei poteri di imperio della pubblica amministrazione (come non li ha l'assemblea di una società che pure emana delibere vincolanti per soci e dipendenti).

Con l'auspicio che possano essere chiarite le perplessità appena indicate, il senatore Falcier conclude proponendo la conversione in legge del decreto-legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore per la 7^a Commissione DELOGU (FI) osserva che il decreto-legge chiude un capitolo tragico per la giustizia amministrativa italiana. Nel corso dell'estate si è infatti assistito a fenomeni inaccettabili, cui giustamente il decreto-legge ha posto un argine, ribadendo l'autonomia della giurisdizione sportiva. Evidentemente, non poteva essere esclusa la giustizia amministrativa e quindi il decreto raggiunge un condivisibile punto di equilibrio. Il comma 2 dell'articolo 3 fissa poi un principio di grande rilevanza, stabilendo che le questioni di competenza sono rilevabili d'ufficio con ciò innovando rispetto alla deprecabile normativa previgente.

Ritenendo che il decreto conferisca finalmente un'impostazione seria ai meccanismi giurisdizionali dell'ordinamento sportivo, ne raccomanda conclusivamente una sollecita approvazione.

Ha indi la parola il sottosegretario PESCANTE, il quale sottolinea come il decreto sia volto a risolvere un problema storico di rapporti fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.

Fino a poco tempo fa, il rapporto si basava infatti su una consuetudine di carattere dottrinario, relativa al pluralismo degli ordinamenti giuridici, cui si aggiungeva una clausola compromissoria che suscitava peraltro non pochi dubbi di costituzionalità.

In tempi più recenti, i conflitti fra i due ordinamenti si sono aggravati, il limite fra interesse legittimo e diritto soggettivo si è assottigliato e sono subentrati altresì interessi economici prima sconosciuti. Le trasformazioni in società per azioni con fini di lucro, la conseguente aggressione di una certa finanza d'assalto, le quotazioni in borsa hanno peggiorato la

già difficile convivenza fra diritto sportivo e diritto ordinario, peraltro fino ad allora non disciplinata da regole certe.

La giustizia sportiva si è trovata così ad applicare istituti vecchi, senz'altro inadeguati, operando peraltro in alcuni casi in modo anche discutibile.

L'intervento dei TAR è divenuto così inevitabile, peraltro dimostrando una sollecitudine sconosciuta nell'ordinamento italiano e con risultati molte volte irragionevoli.

In questo contesto, il Governo, che già aveva allo studio una riforma che fissasse i limiti della giustizia sportiva e di quella ordinaria per rendere la prima più credibile e trasparente, è dovuto intervenire d'urgenza con un decreto-legge estivo che quindi non è privo di difetti per le condizioni eccezionali in cui è stato adottato.

Esso reca tuttavia un elenco di materie di carattere tecnico-sportivo con riguardo alle quali gli aspetti di interesse legittimo e di diritto soggettivo sono marginali e per le quali si è dunque disposto il divieto del ricorso alla giustizia ordinaria senza aver prima esperito tutti i gradi di quella sportiva. Si è disposta così una clausola compromissoria migliore di quella previgente e si è comunque fissata la competenza della giustizia ordinaria per gli aspetti patrimoniali. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati detto elenco è stato peraltro modificato.

Si è inoltre disposta la competenza di primo grado in via esclusiva del TAR del Lazio.

Alla Camera è stata altresì soppressa la disposizione che autorizzava il CONI a derogare agli statuti in vigore per assicurare l'avvio dei campionati.

Il decreto-legge, per le sue caratteristiche di necessità ed urgenza, non esaurisce peraltro la problematica più generale, che richiede invece un tempestivo intervento di carattere strutturale, su cui egli assicura pertanto l'impegno del Governo.

Il presidente ASCIUTTI comunica che il dibattito sul provvedimento in titolo è previsto per la seduta già convocata giovedì prossimo, 2 ottobre, alle ore 15. Propone peraltro di fissare fin d'ora per venerdì 3 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

301^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2414) Norme in materia di reati elettorali, approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*FI*) ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati prima della pausa estiva in un testo risultante dall'unificazione di proposte presentate da varie forze politiche.

Esso, fra l'altro, intervenendo sui testi unici recanti rispettivamente norme per la elezione della Camera dei deputati e per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, provvede ad aggiornare in euro l'ammontare della multa e prevede che per alcuni reati elettorali lievi la pena detentiva sia sostituita da quella dell'ammenda. In particolare, prevede che chiunque commetta uno dei reati previsti dal codice penale aventi a oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero la loro falsa formazione è punito con la pena dell'ammenda da 500 a 2000 euro. Stabilisce, inoltre, che il reato commesso dall'elettore che sottoscrive più di una candidatura sia punito con la pena dell'ammenda da 200 a 1000 euro.

Conclude, proponendo una valutazione positiva del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario D'ALÌ sottolinea che il disegno di legge in esame rappresenta l'esito di un dibattito ampio e approfondito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento: esso ha riguardato anche altri argomenti, che tuttavia si è convenuto di trattare in altro contesto.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 1° ottobre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2498) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il relatore FALCIER (*FI*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1206-B) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Si procede alla trattazione degli emendamenti, che in assenza dei proponenti si intendono illustrati.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, esprime su di essi parere contrario. Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo dà un parere conforme.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2386) *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri

(Esame e rinvio)

Il relatore BASILE (*FI*) ricorda che il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, propone l'abrogazione della legge n. 86 del 1989 (cosiddetta «legge La Pergola») e la sua sostituzione con una nuova disciplina organica che affronta i profili relativi alla formazione del diritto comunitario (cosiddetta fase ascendente), al recepimento del diritto comunitario (cosiddetta fase discendente), alla scansione procedurale della partecipazione di Regioni, enti locali e parti sociali al processo di integrazione dell'ordinamento interno con quello dell'Unione europea.

Le ragioni di opportunità dell'intervento normativo sono legate all'esigenza di apportare aggiustamenti al meccanismo di trasposizione del diritto comunitario e di regolamentare i rapporti tra i diversi soggetti chiamati a partecipare alla definizione e all'attuazione del diritto europeo. Esso è volto, inoltre, a evitare che lo strumento della legge comunitaria si presti a essere utilizzato come corsia preferenziale per la discussione di materie estranee, con risultati negativi nella tempestività dell'adeguamento ordinamentale; a creare nuovi strumenti atti a garantire la partecipazione del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali alla formazione del diritto comunitario; ad adeguare gli istituti posti dalla «legge La Pergola» al cambiamento del contesto istituzionale conseguente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché a prendere in considerazione il processo in atto di riforma dell'Unione europea.

Passando a illustrare l'articolato, sottolinea che l'articolo 1 esplicita l'obiettivo di una disciplina relativa alle due fasi (ascendente e discendente) del processo di interazione tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: quella relativa alla formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e quella relativa alla garanzia di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organo collegiale denominato Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, cui è attribuita la funzione di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nell'ambito della cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario e di consentire il puntuale adempimento dei compiti previsti dalla legge.

L'articolo 3 attribuisce al Governo una serie di compiti intesi a garantire che il Parlamento disponga di un quadro informativo ampio e completo per elaborare osservazioni e indirizzi tenendo conto di tutti gli elementi necessari. L'articolo 4 introduce e disciplina il nuovo istituto della

riserva parlamentare, considerato idoneo ad assicurare un significativo potere di indirizzo al Parlamento nazionale.

L'articolo 5 delinea procedure tese a consentire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla fase ascendente del processo normativo comunitario, attraverso soluzioni normative che appaiono per molti aspetti parallele a quelle adottate per consentire la partecipazione del Parlamento.

L'articolo 6 disciplina le modalità della partecipazione degli enti locali alla fase ascendente del processo normativo comunitario. Il comma 1 dispone che, laddove gli atti e i progetti riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Governo ha l'obbligo di trasmetterli direttamente alla Conferenza Stato-città e autonomie locali o, per il tramite di quest'ultima, alle associazioni rappresentative degli enti locali.

L'articolo 7 completa la disciplina della cosiddetta fase ascendente, indicando la procedura per consentire anche alle parti sociali di partecipare al processo decisionale relativo alla formazione degli atti comunitari.

L'articolo 8, dedicato alla rimodulazione dell'istituto della legge comunitaria, apre la disciplina della cosiddetta fase discendente. Il comma 1 stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, sono tenuti a dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie; il comma 2 delinea la procedura informativa prodromica all'emanazione della legge comunitaria.

L'articolo 9 delinea il contenuto della legge comunitaria annuale, intesa quale strumento istituzionale atto a garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

Con l'articolo 10 si prevedono strumenti giuridici, diversi dalla legge comunitaria annuale, intesi a garantire in ogni caso l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. L'articolo 11 prevede la possibilità che, nelle materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive comunitarie siano attuate mediante regolamento, su conforme disposizione della legge comunitaria.

L'articolo 12 stabilisce che le modifiche delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 11 possano essere a loro volta recepite attraverso fonte regolamentare, seguendo la procedura delineata dal comma 2 dell'articolo 11. Il successivo articolo 13 detta una disciplina peculiare per l'attuazione delle norme comunitarie non autonomamente applicabili che comportano mere modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite. Il comma 2 delinea un peculiare tipo di intervento anticipato e cedevole dello Stato, da esercitare ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione.

L'articolo 14 detta la disciplina per l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione, mentre l'articolo 15 prevede una Relazione annuale del Governo al Parlamento sui profili di interesse comunitario. L'articolo 16, poi, definisce il ruolo delle Regioni e delle Pro-

vince autonome nella fase discendente del processo normativo comunitario, relativamente alle materie rientranti nella loro competenza legislativa.

L'articolo 17 ripropone sostanzialmente il testo già vigente dell'articolo 10 della legge n.86 del 1989, regolando la sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, mentre il successivo articolo 18 istituisce una sessione comunitaria anche presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 19 prevede, per il soggetto istituzionale chiamato ad adempiere agli obblighi di trasmissione e informazione posti dalla legge, la possibilità di avvalersi di strumenti informatici; l'articolo 20 statuisce che rimangono ferme le disposizioni poste, nella materia oggetto del disegno di legge, dagli statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome.

Infine, l'articolo 21 pone una clausola di modifica, deroga, sospensione e abrogazione delle norme poste dal disegno di legge, funzionale all'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, e l'articolo 22 abroga espressamente le disposizioni della cosiddetta «legge La Pergola» e gli articoli 11 e 20 della legge n. 183 del 1987.

Il relatore conclude, auspicando l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore propone di fissare la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 14 ottobre e di svolgere la discussione generale nella seduta di giovedì 2 ottobre, alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

In sostituzione del relatore designato Valditara, il senatore MALAN (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 230: ricorda che gli stanziamenti autorizzati dalla normativa in materia si sono rivelati insufficienti rispetto al numero di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, hanno partecipato alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, per cui non è stato possibile corrispondere i compensi spettanti a tutto il personale impegnato. Ciò ha dato luogo a un diffuso contenzioso e a numerose sentenze di condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute e dei relativi interessi legali. Per sanare tale situazione, il decreto-legge reca un fi-

nanziamento aggiuntivo volto, appunto, a evitare ulteriori sentenze di condanna con conseguenti aggravii di spese.

Conclude, proponendo un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un seduta da tenersi immediatamente, al fine di esaminare con urgenza alcuni provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1206-B**Art. 9.****9.1**

PASSIGLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 2.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 4.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.2

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, primo rigo, dopo la parola: «articolo», inserire le seguenti: «, anche allo scopo di valutare più compiutamente situazioni di conflitto di interesse incidenti sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado, delle imprese o delle attività economiche direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990».

9.3

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «mercato» inserire le seguenti: «, di cui 462.000 euro da destinare a cinque unità, allo scopo di valutare più compiutamente situazioni di conflitto di interesse incidenti sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado, delle imprese o delle attività economiche direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 15,35.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Antonino CARUSO, in considerazione delle numerose richieste pervenute, propone di prorogare al 9 ottobre 2003, alle ore 16 i termini per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 512 in materia di registri immobiliari, nn. 1752 e 1912 in materia di spese di giustizia, n. 1727 relativo ai tribunali delle acque pubbliche, nn. 1368 e 839 sui protesti, n. 1830 sulle molestie gravi, n. 1769 in materia di denunce anonime, n. 2195 in materia di fallimento immobiliare e n. 534 in materia di giusta pena.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

(1880) CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

(Discussione e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che il Presidente del Senato ha disposto il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) propone di dare per acquisita la relazione illustrativa formulata nella sede referente.

La Commissione conviene.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale ricorda preliminarmente di aver ritenuto opportuno non intervenire nel corso dell'esame in sede referente non soltanto perché è all'attenzione della Commissione un disegno di legge di cui è firmatario il senatore CALVI (*DS-U*), ma anche perché confidava che quelle perplessità in lui suscitate da alcuni punti dell'articolato potessero emergere ed essere superate nel corso dell'esame in quella sede. Preso atto che ciò è avvenuto solo in parte, ritiene a questo punto necessario richiamare l'attenzione su quelle che, a suo avviso, sono le principali criticità del disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche introdotte in esito all'esame in sede referente, perché si possa ad esse tentare di porre rimedio. Si sofferma quindi brevemente sui tratti caratterizzanti l'istituto della sospensione condizionale della pena, osservando come l'effetto della estinzione del reato nella sostanza consegna al decorso del tempo, pur richiedendosi che nell'arco temporale considerato il beneficiario non commetta altri reati. Nel funzionamento dell'istituto – continua il senatore Fassone – l'aspetto temporale finisce dunque per costituire il vero presupposto della estinzione della pena ed è per tali ragioni che non si giustifica la previsione al riguardo di un termine troppo breve. Tale conclusione risulta altresì avvalorata da considerazioni di ordine sistematico. A quest'ultimo proposito il senatore Fassone ritiene in particolare che la riduzione a tre anni dell'arco temporale considerato dall'istituto – relativamente ai delitti – sia eccessiva anche perché in tal modo si introdurrebbe una evidente disarmonia rispetto alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dagli articoli 90 e 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Dichiara poi di non comprendere sia, da un lato, la breve differenza che viene a sussistere rispetto alle contravvenzioni – per cui si richiede il decorso del termine di due anni a fronte invece dei tre anni indicati per i delitti – sia la previsione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 che attribuisce al giudice il potere di ordinare che, in presenza di taluni presupposti, l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un termine pari alla durata della stessa.

Anche con riferimento alla riabilitazione, il senatore Fassone ritiene di non condividere la riduzione del termine così introdotta, in quanto si tratta di una modifica che non risponde alle finalità dell'istituto, e richiama invece l'attenzione sull'opportunità di limitare l'intervento alla necessità di risolvere la ben nota disparità di trattamento che oggi si verifica in sede di applicazione dell'istituto per i beneficiari della sospensione condizionale della pena. Per essi infatti si richiede di fatto il decorso di un periodo maggiore dalla condanna per beneficiare della riabilitazione rispetto ad altri condannati per i quali la pena è stata eseguita non sussi-

stendo i presupposti applicativi della sospensione e ciò in considerazione delle previsioni che fanno decorrere il *dies a quo* in modo differente nelle due ipotesi. Non appare giustificabile – conclude il senatore Fassone – che chi non ha avuto i requisiti per poter beneficiare dell'applicazione della sospensione condizionale della pena possa poi essere riabilitato prima degli altri che, in quanto beneficiari dell'istituto in esame, non possono non ritenersi più meritevoli.

Interviene quindi il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) in quale, dopo aver manifestato apprezzamento per le considerazioni del senatore Fassone, osserva che la materia in esame travalica gli aspetti puramente tecnico-processuali e riguarda principi che, se pur non relativi a fattispecie eclatanti, attengono ad una casistica assai ampia di casi minori. Per questo motivo la materia non può essere affrontata in maniera frettolosa, tenuto conto dei possibili rischi che le novelle al codice che si intendono introdurre possono avere sulla reiterazione di reati di microcriminalità nei casi di sospensione di pena di breve durata.

Il relatore Luigi BOBBIO (*AN*), pur ritenendo apprezzabili le considerazioni del senatore Fassone, ritiene che le perplessità dal medesimo formulate siano superabili in quanto si interviene su di un istituto che interessa il momento della esecuzione della pena, ponendosi in termini ostativi rispetto ad essa. Superabili sono altresì gli esempi addotti in quanto da essi non potrebbero trarsi considerazioni di ordine sistematico. Conclude dichiarando di non capire per quale ragione a fronte di una condanna a pena minima – ad esempio di pochi giorni – e condizionalmente sospesa, debba pur sempre richiedersi il decorso di cinque anni per beneficiare dell'estinzione della pena.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) si chiede quale sia l'esigenza alla base dell'intervento in esame ed invita a riflettere sulla *ratio* dell'istituto della sospensione condizionale della pena. Se la sospensione vuol essere un istituto diretto, da un lato, ad evitare un eccessivo e potenzialmente controproducente ricorso alla carcerazione e, dall'altro, a prevenire la commissione di altri reati, non comprende quale sia l'interesse che giustifica la riduzione del termine paventando il rischio che in tal modo si possa favorire, piuttosto che limitare, la reiterazione di comportamenti criminosi.

Ha quindi la parola il senatore CENTARO (*FI*) per sottolineare come la previsione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del testo licenziato in sede referente poggi su due elementi tra loro non scindibili, quali la condanna a pene non superiori ad un anno e un comportamento attivo di segno positivo. La riparazione del danno, la condotta irreprensibile, nonché la prestazione di attività diretta a favorire la collettività da parte del condannato, sono elementi che appaiono sufficienti a giustificare le soluzioni normative che vengono proposte.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) interviene quindi brevemente per sollevare perplessità sulle modifiche inerenti il periodo di sospensione della pena, con specifico riferimento all'ipotesi di applicazione della nuova disciplina nei casi di omicidio colposo per incidenti stradali. In tali casi infatti i danni vengono risarciti dalle compagnie di assicurazione, così che il condannato si trova ad usufruire del beneficio senza che cada su di lui alcun obbligo risarcitorio.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Luigi BOBBIO (*AN*) propone di assumere quale testo base per il seguito dell'*iter* nella nuova sede il testo già approvato in sede referente nella seduta notturna del 21 luglio scorso, testo che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Conviene la Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO, ricordato come il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Calvi, sia stato approvato con pressoché unanime consenso da parte della Commissione in sede referente e come la richiesta del trasferimento alla nuova sede deliberante sia stata avanzata all'unanimità da parte della stessa, esprime stupore per le perplessità solo ora esternate dai senatori dell'opposizione rispetto ad uno scenario che faceva invece supporre una rapida approvazione del disegno di legge.

Dopo un breve dibattito sul termine per la presentazione degli emendamenti, nel quale intervengono i senatori DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), FASSONE (*DS-U*) e MARITATI (*DS-U*), il PRESIDENTE propone la data di venerdì 10 ottobre, alle ore 21.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

(78) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio

(528) MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 2 luglio 2003.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati al testo già approvato in sede referente, assunto come testo base nella già menzionata se-

duta pomeridiana del 2 luglio scorso e pubblicato in allegato al resoconto della medesima.

Il relatore MUGNAI (AN) illustra gli emendamenti 01.1, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.0.1, 2.1 e 2.0.1. Con riguardo a tali emendamenti sottolinea in particolare come gli emendamenti 1-bis.1 e 1-bis.2 siano volti ad introdurre delle previsioni di tipo cautelativo al fine di evitare il rischio che, in qualche caso, la modifica apportata all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie possa dar luogo a forme di applicazione inopportuna e vessatorie. L'emendamento 1-bis.0.1 contiene invece una disposizione *ad hoc* per il caso in cui l'infrazione al regolamento di condominio sia commessa dal detentore dell'unità immobiliare non condomino, mentre l'emendamento 2.1 prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo della sanzione.

Il sottosegretario VALENTINO esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti, è approvato l'emendamento 01.1.

Senza discussione è quindi approvato l'articolo 1.

Sono poi posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 1-bis.1 e 1-bis.2, nonché l'articolo 1-bis come emendato.

Sono poi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 1-bis.0.1 e 2.1, nonché l'articolo 2 come emendato.

Posto ai voti è infine approvato l'emendamento 2.0.1.

Il presidente Antonino CARUSO presenta la proposta di coordinamento 1.1 che, posta ai voti, è approvata.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore BUCCIERO (AN) e il senatore FASSONE (DS-U) annunciano il voto favorevole.

Dopo che la Commissione ha conferito mandato al relatore Mugnai a procedere agli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari, il disegno di legge n. 78 è approvato nel testo licenziato in sede referente con le modifiche ad esso apportate nel corso della discussione in sede deliberante, restando assorbito nel medesimo il disegno di legge n. 528.

La seduta termina alle ore 16,25.

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1880
APPROVATO IN SEDE REFERENTE**

Art. 1.

1. All'articolo 163, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per un termine pari alla durata della stessa».

Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero, su richiesta del condannato, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;

b) al secondo comma le parole: «salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163».

Art. 3.

1. All'articolo 179 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;

b) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena»;

c) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora sia stata concessa la

sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di cui alla norma citata purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo».

d) al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»;

e) al terzo comma, le parole: «, parimenti,» sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 180 del codice penale le parole «cinque anni» sono sostituite con le altre «sette anni» e le parole «tre anni» sono sostituite con le altre «due anni».

Art. 5.

1. All'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. – Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 54, commi 2, 3, 4 e 6 e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 78**01.1**

IL RELATORE

*All'articolo 1 anteporre il seguente:***«Art. 01.**

1. All'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Per la riscossione della sanzione irrogata per infrazioni al regolamento di condominio l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione".

Art. 1-bis.**1-bis.1**

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «È fatto divieto all'amministratore di disporre nei confronti di ciascun condomino sanzioni per infrazioni al regolamento di condominio per somme superiori complessivamente a euro 500 ogni anno».

1-bis.2

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «Nei casi in cui l'amministratore intenda disporre una nuova sanzione nei confronti di un condomino già sanzionato per più di quattro volte ovvero per un importo complessivamente superiore a 250 euro nei dodici mesi precedenti, la relativa determinazione dovrà essere preventivamente approvata a pena di nullità dall'assemblea con deliberazione della maggioranza dei parteci-

panti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune».

1-bis.0.1

IL RELATORE

All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al detentore non condomino. In tali casi il condomino è solidalmente responsabile e qualora abbia pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole da: «La somma di cui» fino alla fine con le seguenti: «Gli importi di cui al primo comma si intendono automaticamente aggiornati ogni anno in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente».

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei regolamenti di condominio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già prevedono la sanzione per le infrazioni al regolamento medesimo ai sensi dell'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice civile, l'importo della predetta sanzione è automaticamente rideterminato nella somma di euro 50».

Coord. 1.1

IL PRESIDENTE

Sostituire gli articoli 1, 1-bis, nonché l'emendamento 1-bis.0.1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a cinquanta euro. La somma è devoluta, al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. La sanzione può essere aumentata fino al triplo in caso di infrazione ripetuta nonostante i richiami. È fatto divieto all'amministratore di disporre nei confronti di ciascun condomino sanzioni per infrazioni al regolamento di condominio per somme superiori complessivamente a euro 500 ogni anno. Nei casi in cui l'amministratore intenda disporre una nuova sanzione nei confronti di un condomino già sanzionato per più di quattro volte ovvero per un importo complessivamente superiore a 250 euro nei dodici mesi precedenti, la relativa determinazione dovrà essere preventivamente approvata a pena di nullità dall'assemblea con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al detentore non condomino. In tali casi il condomino è solidalmente responsabile e qualora abbia pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Gli importi di cui al primo comma si intendono automaticamente aggiornati ogni anno in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

140^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Richard Feachem, direttore del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria, accompagnato dall'avvocato Bartolomeo Migone e dalla dottoressa Mariangela Bavicchi, della medesima Organizzazione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CASTAGNETTI (FI) avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione prevista dall'ordine del giorno della seduta odierna nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali. Il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, è prevista la resocontazione stenografica della seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali: audizione del dottor Richard Feachem, direttore esecutivo del Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 13 novembre 2002.

Il presidente CASTAGNETTI (*FI*), dopo aver rivolto un cordiale benvenuto al dottor Richard Feachem, introduce i temi dell'audizione.

Il dottor FEACHEM svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e avanzando richieste di chiarimento, i senatori BONFIETTI (*DS-U*), PIANETTA (*FI*), MARTONE (*Verdi-U*) e MORSELLI (*AN*).

Replica quindi agli intervenuti il dottor FEACHEM.

Il presidente CASTAGNETTI (*FI*) esprime apprezzamento per il contributo di informazione assicurato alla Commissione dal dottor Feachem e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore MARTONE (*Verdi-U*), ricordando che la Convenzione oggetto del disegno di legge in discussione venne conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l'egida dell'OCSE e del Consiglio d'Europa, e riguarda la mutua assistenza amministrativa in campo fiscale.

Il suo obiettivo è quello di fornire alle amministrazioni fiscali dei paesi membri strumenti per il contrasto dell'evasione a livello nazionale ed internazionale, integrando gli strumenti giuridici già esistenti nel campo dell'assistenza amministrativa.

Per quanto concerne l'Italia in particolare, tali strumenti sono: scambio di informazioni, verifiche simultanee, assistenza alla riscossione, recupero dei crediti tributari e notifica dei documenti. Proprio sull'assistenza alla riscossione, la notifica di documenti e le verifiche simultanee si riscontra il maggior valore aggiunto derivante dalla ratifica della Conven-

zione. Altro punto di cruciale importanza è relativo alla possibilità di richiedere e fornire completa assistenza amministrativa a livello internazionale.

La Convenzione inoltre contiene clausole per la tutela della riservatezza delle informazioni e di tutela del contribuente.

Si sofferma quindi sugli aspetti salienti dell'Accordo illustrandone innanzitutto l'articolo 2, in cui vengono elencati i tributi oggetto delle Convenzioni: imposte dirette, indirette, tributi erariali e locali, accise e contributi sociali (in alcuni paesi considerati alla stregua di imposte). Al momento della firma gli Stati possono presentare un elenco dei tributi per i quali intendono applicare l'Accordo.

L'Italia si impegna ad applicare la Convenzione su IRPEF, IRPEG, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP, imposte su successioni e donazioni, IVA, imposta di registro ed ICI. I contributi sociali non sono inclusi, in quanto in Italia sono differenti dalle vere e proprie imposte. Oltre alle accise, già coperte da strumenti giuridici sufficienti, sono esclusi anche i tributi minori.

Per quanto riguarda le imposte su successioni e donazioni, nonostante l'abolizione del tributo si ritiene di includerlo, poiché esso comporterà ancora per qualche anno un gettito non trascurabile e perché escluderlo impedirebbe all'Italia di chiedere reciprocità nei confronti di altri paesi firmatari. Per quanto concerne l'ICI, è inclusa al fine di assicurare la riscossione dell'imposta nei confronti di non residenti possessori di immobili in Italia.

Osserva, inoltre, che ogni possibile cooperazione tra amministrazione centrale ed enti locali, così come il fatto che quote di gettito di alcuni tributi vengano devolute ad enti territoriali non dovrebbe ostacolare l'adesione italiana alla Convenzione.

L'articolo 3 si riferisce alle definizioni tra cui quella di credito tributario e quella dell'autorità competente.

L'articolo 4 riguarda lo scambio di informazioni in generale, al fine di procedere all'accertamento dei tributi, alla riscossione dei crediti fiscali o alle relative misure esecutive, ed avviare procedimenti dinnanzi ad autorità amministrative o procedimenti di natura penale innanzi ad autorità giurisdizionali.

Al paragrafo 2 dello stesso articolo si precisa che una parte non può utilizzare le informazioni ottenute come mezzo di prova davanti ad una giurisdizione penale senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della parte che le ha fornite.

Per quanto concerne i riflessi penali, in presenza di reati tributari in diversi paesi, l'amministrazione fiscale è tenuta ad avviare procedimenti penali, o come nel caso dell'Italia, sottoporre direttamente la questione all'autorità giudiziaria. In tal caso, ogni eventuale scambio internazionale di informazioni non potrà essere effettuato sulla base della Convenzione, ma unicamente ricorrendo ad appositi strumenti in materia di assistenza giudiziaria.

Gli articoli 5,6 e 7 riguardano lo scambio di informazioni. Lo stesso l'articolo 7, come pure il successivo articolo, attengono alle verifiche simultanee e alle verifiche all'estero.

Gli articoli da 11 a 16 disciplinano l'assistenza al recupero dei crediti tributari. Lo Stato richiesto può, su domanda dello Stato richiedente, adottare provvedimenti cautelari anche se il credito è contestato o non è stato ancora emesso alcun titolo esecutivo.

In base agli articoli 21 e 22, la Convenzione non può essere interpretata nel senso di imporre allo Stato richiesto di adottare misure contrarie al proprio ordinamento o contrarie all'ordine pubblico né fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale professionale o industriale. Lo Stato che riceve le informazioni dall'estero è tenuto a tenerle segrete.

Le informazioni ricevute potranno essere trasmesse solo alle persone competenti in materia di accertamento o riscossione dei tributi o competenti in tema di procedimenti penali.

All'articolo 24 si prevede la costituzione di un organo di coordinamento sotto l'egida dell'OCSE, competente per la formulazione di eventuali emendamenti e per ogni aspetto interpretativo ed applicativo.

L'articolo 30 enuncia le riserve consentite dalla Convenzione, grazie alle quali uno Stato può decidere di non fornire assistenza per talune imposte o categorie di imposte, per crediti tributari insorti prima dell'entrata in vigore della stessa Convenzione nonché in materia di modifica di documenti.

Per quanto riguarda l'Italia, ci si è riservato il diritto di non accordare alcuna forma di assistenza per le imposte di altre parti rientranti in una delle seguenti categorie: contributi di sicurezza sociale, diritti di accisa, imposte sull'uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dai veicoli a motore ed ogni altra imposta diversa dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, l'entrata in vigore della Convenzione non dovrebbe comportare, per lo meno per i primi anni, un maggior impegno di spesa per l'Italia. In altri paesi aderenti alla Convenzione, si è in effetti notato un modesto aumento delle domande di assistenza; eventuali aumenti di oneri che da ciò potrebbero derivare in futuro sarebbero comunque verosimilmente compensati dall'aumento di gettito fiscale derivante dalla maggiore efficacia nel contrasto all'evasione fiscale.

Raccomanda, in conclusione, l'approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

368^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2356) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il Governo ha presentato la tabella con l'elenco delle unità previsionali di base relative a diritti soggettivi e spese obbligatorie per le quali, in applicazione del decreto «taglia-spesa» (decreto legge n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002) non si era proceduto all'adeguamento dei relativi stanziamenti, in presenza di scostamenti tra spesa effettiva e previsioni iniziali. Domanda, pertanto, ai componenti della Commissione se, come convenuto nelle precedenti sedute, permanga la richiesta di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti sulle suddette unità previsionali, ovvero se si intenda rinunciare a tale richiesta.

Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea che la presentazione degli emendamenti è subordinata ad alcuni chiarimenti che il Governo dovrebbe fornire sulla tabella presentata. In particolare, chiede al Governo di precisare se la suddetta tabella abbia valore meramente ricognitivo delle unità previsionali di base interessate dall'applicazione del decreto «taglia-spesa», per cui le cifre indicate si riferiscono esclusivamente alle dotazioni finanziarie che il Governo intende stanziare, in sede di legge finanziaria, a

copertura degli oneri relativi al triennio 2004-2006: in tal caso, infatti, l'opposizione potrebbe senz'altro presentare i propri emendamenti con riferimento alle unità previsionali di base prive dei necessari adeguamenti di risorse. Diverso sarebbe invece il caso se, nelle cifre relative al 2004, fossero ricompresi anche gli adeguamenti necessari per coprire gli oneri di competenza del 2003, che il Governo si appresterebbe quindi ad operare nella stessa legge finanziaria, considerato che le cifre del 2004, riportate nella tabella, hanno in effetti un ammontare quasi doppio rispetto a quelle corrispondenti degli anni 2005-2006, ciò che ingenera appunto il dubbio che vi sia anche una quota di oneri relativi al 2003.

Sottolinea che, ove tale circostanza fosse confermata, verrebbe violato il principio dell'annualità del bilancio, in quanto l'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978, peraltro richiamato nella stessa tabella presentata dal Governo, nell'indicare il contenuto della legge finanziaria, precisa che essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale, vale a dire, nel caso in esame, a decorrere dal 2004. Si tratterebbe, a suo avviso, di una vera e propria rivoluzione rispetto alle attuali normative in tema di bilancio dello Stato, in quanto, se ciò fosse vero, il Governo avrebbe deciso, arbitrariamente, di non soddisfare diritti soggettivi e spese obbligatorie relative all'anno in corso, lasciando i relativi oneri privi della necessaria copertura, che verrebbe così rinviata all'esercizio successivo.

Ritiene, inoltre, che, a differenza di quanto affermato dal Governo, tale impostazione sia in contrasto con lo stesso decreto «taglia-spese» che, modificando la legge n. 468 del 1978, ha effettivamente previsto che il Governo possa introdurre provvedimenti correttivi di eventuali scostamenti di spesa anche in sede di legge finanziaria, ma solo con riferimento agli esercizi successivi, allo scopo di evitare che tali scostamenti si trascinino anche nel futuro. Per l'esercizio in corso, infatti, dovrebbero essere adottati provvedimenti normativi che incidano sulle leggi sostanziali di spesa, senza rinviare il tutto al futuro, con il rischio che ogni anno si riproponga una situazione di oneri privi di copertura, in una spirale continua e dagli effetti potenzialmente devastanti.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) chiede al Governo chiarimenti sugli stanziamenti fissati nella prossima legge finanziaria per il triennio 2004-2006, relativamente ad alcune voci di spesa di particolare rilevanza sociale, quali quelle per la copertura del disavanzo del fondo pensioni ferrovie, per il fondo nazionale politiche sociali (che contiene le agevolazioni in materia di *handicap*, l'assegno per i nuclei familiari e gli assegni di maternità) e per gli oneri relativi al pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto. Rileva, infatti, che tali stanziamenti sembrano subire un notevole decremento dal 2004 al 2005-2006, ciò che appare inspiegabile considerando che la platea dei potenziali beneficiari ed il relativo fabbisogno andrà piuttosto ad aumentare in quegli anni.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo alle osservazioni del senatore Morando, precisa che la tabella presentata dal Governo ha valore meramente ricognitivo, indicando semplicemente le unità previsionali di base, relative a diritti soggettivi e spese obbligatorie di competenza 2003, che dovranno essere rifinanziate in quanto risultate più onerose di quanto previsto nello stanziamento iniziale. Chiarisce che per operare tale rifinanziamento si è deciso di utilizzare la legge finanziaria, in base al combinato disposto degli articoli 11, comma 3, lettera *i-quater*) e 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978, considerato che l'assestamento di bilancio è legge di tipo formale e non sostanziale e non avrebbe, quindi, potuto essere utilizzata a tal fine. Un'altra possibilità sarebbe stata quella di modificare direttamente la legislazione sostanziale di spesa, ma il Governo ha preferito non intervenire su tale fronte per non modificare i meccanismi che determinano diritti soggettivi.

Per quanto concerne i rischi, denunciati dal senatore Morando, che gli sfondamenti delle previsioni di spesa, non corretti nell'esercizio di riferimento, possano trascinarsi negli anni successivi, alimentando il *deficit* della spesa pubblica, fa presente che le cifre indicate nella tabella relativamente all'anno 2004, si riferiscono in parte agli adeguamenti delle dotazioni per il 2003, in parte a quelli per il 2004, e tendono appunto a predisporre una copertura adeguata per evitare l'insorgere di scostamenti negli esercizi futuri.

Per quanto riguarda invece l'aspetto più problematico relativo alla copertura degli scostamenti di spesa del 2003, sottolinea che il Governo non intende affatto violare il principio dell'annualità del bilancio, tenendo ben distinte la competenza del 2003 e quella del 2004. Sottolinea, infatti, che esistono strumenti, quali le regolazioni debitorie, che consentono di coprire gli oneri dell'esercizio finanziario in corso, o comunque di esercizi pregressi, anche in esercizi futuri. Ciò potrebbe comportare degli eventuali ritardi nell'erogazione concreta delle somme agli aventi diritto, ma verrebbe in ogni caso garantito il soddisfacimento dei diritti stessi.

Si riserva, infine, di rispondere in maniera più esauriente alle domande del senatore Pizzinato in una successiva occasione, precisando comunque che non vi è una diminuzione dei fondi stanziati per gli oneri richiamati dal senatore, in quanto le cifre esposte nella tabella non rappresentano il totale delle dotazioni predisposte, ma soltanto la quota relativa agli adeguamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in relazione a quanto testé precisato, chiede al Governo di chiarire se l'intero ammontare delle dotazioni relative al 2004, che nella tabella è pari a oltre 4,6 miliardi di euro, andrà a confluire nelle regolazioni debitorie della legge finanziaria per il 2004.

Il sottosegretario VEGAS precisa che nelle regolazioni debitorie andrà solo la quota degli stanziamenti necessari per la copertura degli adeguamenti relativi al 2003.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), preso atto dei chiarimenti del Governo, osserva la necessità che, nelle cifre indicate per il 2004 nella tabella del Governo, sia chiaramente distinta la parte degli stanziamenti finalizzati alla copertura degli scostamenti di spesa del 2003, da quella destinata ad adeguare le dotazioni del 2004. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento, chiedendo la fissazione di un termine adeguato.

Il senatore FERRARA (*FI*) osserva che l'adeguamento di copertura proposto dal Governo appare idoneo ad evitare il riproporsi di sforamenti di spesa nelle voci relative a diritti soggettivi per gli anni futuri.

Il senatore MICHELINI (*AUT*), con riferimento alla soluzione prospettata dal Governo per ovviare al mancato adeguamento delle dotazioni delle unità previsionali di base riferite a diritti soggettivi e spese obbligatorie di competenza 2003, osserva che la copertura dei relativi oneri attraverso la legge finanziaria per il 2004 configura, di fatto, una violazione del principio della competenza, in quanto si scarica sul 2004 il peso di costi dell'esercizio pregresso. Il ricorso allo strumento delle regolazioni debitorie, inoltre, appare poco opportuno, considerato che, con tali voci, non si pone per il Governo uno specifico obbligo di copertura, malgrado la natura delle spese in questione. Invita, quindi, il Governo, sia per motivi di trasparenza che di correttezza contabile, a coprire gli oneri relativi al 2003 in corso di esercizio, senza ricorrere alla legge finanziaria, ma utilizzando provvedimenti legislativi di carattere sostanziale, come la legge di contabilità dello Stato (legge n. 468 del 1978) espressamente consente in tali casi.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) sottolinea l'evoluzione preoccupante e anomala che sta subendo il disegno di legge di assestamento, in conseguenza sia dell'emendamento del Governo, che ha ridotto l'ammontare delle entrate di quasi 9,7 miliardi di euro, sia della tabella appena presentata, che ha sancito una spesa aggiuntiva per il 2003 di oltre 4,6 miliardi di euro in conseguenza dei mancati adeguamenti. Tale ultima circostanza appare ancora più grave considerato che si tratta di spese, relative a diritti soggettivi, di enorme rilievo sociale, specie per le categorie più deboli, quali pensioni, assegni di maternità, aiuti per i portatori di *handicap* e altre importanti voci. Al riguardo, osserva che la ritardata erogazione di queste somme comporterà inevitabilmente il pagamento di interessi di mora a carico dello Stato, con un ulteriore aggravio del *deficit* dei conti pubblici.

Rileva, inoltre, che l'applicazione del decreto «taglia-spese», come prospettata dal Governo, appare del tutto arbitraria e scorretta, sebbene, in occasione dell'approvazione del suddetto decreto legge, il Governo avesse al contrario negato tale interpretazione, fornendo ampie rassicurazioni circa il fatto che tale normativa non avrebbe in alcun modo inficiato il godimento dei diritti soggettivi. Stigmatizza, pertanto, la politica econo-

mica del Governo, responsabile di tale situazione, destinata peraltro ad aggravarsi, invitando l'Esecutivo a predisporre opportune correzioni di rotta nell'esercizio in corso, anche con l'adozione di provvedimenti di carattere urgente che potrebbero trovare posto, ad esempio, nei decreti-legge di contenuto economico che il Governo si appresta a varare.

Evidenzia, altresì, che la soluzione di copertura indicata per gli oneri 2003, a valere sulla legge finanziaria per il 2004, viola il principio di annualità, che è uno dei cardini del nostro sistema di contabilità pubblica. Inoltre, l'imputazione di tale copertura sulle regolazioni debitorie andrebbe ad accrescere pericolosamente l'ammontare di tali voci, soprattutto considerando che su di esse già gravano gli oneri relativi alle spese sanitarie. Sottolinea, infine, che questo meccanismo, una volta avviato, potrebbe in teoria applicarsi a qualunque tipo di spesa, svuotando quindi di ogni certezza e significato lo stesso sistema di contabilità dello Stato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ribadisce la richiesta di disporre di un tempo aggiuntivo al fine di poter predisporre alcuni emendamenti, seppure riferiti soltanto alle unità previsionali di base indicate nell'allegato 1 della legge finanziaria presentata dal Sottosegretario. Fa presente che tale richiesta si giustifica in relazione all'esigenza di correggere alcune distorsioni recate dall'applicazione del cosiddetto decreto-legge «taglia-spese».

Riconosce, infatti, che durante l'esame del suddetto decreto il Parlamento ha correttamente tentato di apportare miglioramenti alla trasparenza della decisione di spesa, prevedendo strumenti volti a far emergere lo scostamento tra le dotazioni di bilancio e la spesa effettiva afferente a spese di natura obbligatoria, ovvero a diritti soggettivi: modifiche alle norme sostanziali da attuare con appositi provvedimenti, ovvero con la legge finanziaria per gli anni relativi al triennio di riferimento. Si è trattato di una novità certamente positiva, in quanto volta a far emergere eccedenze di spesa che prima trovavano copertura direttamente sul bilancio. Per le eccedenze che si fossero manifestate antecedentemente all'entrata in vigore della legge finanziaria, l'impostazione che si è scelta è stata quella di provvedere o attraverso provvedimenti correttivi, volti ad assorbire lo scostamento tra previsioni di spesa ed oneri effettivi, oppure mediante ricorso al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine, ove la natura delle suddette spese consentisse tale modalità di copertura. Dal complesso di queste prescrizioni, si è ritenuto che il sistema potesse garantire maggiore trasparenza rispetto alle regole di contabilità di Stato previgenti.

Al contrario, in occasione dell'assestamento per l'anno 2003 e del prossimo esame della legge finanziaria, il Governo sembra orientato a coprire oneri certi, relativi agli scostamenti che avranno luogo nell'anno 2003, con la legge finanziaria per l'anno 2004 e facendo ricorso alle regolazioni debitorie. Questa procedura, oltre a violare il principio dell'annualità di bilancio, non produce effetti finanziari sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, dal momento che le regolazioni debitorie non concorrono al calcolo di tale aggregato di finanza pubblica, bensì genera riflessi negativi sul fabbisogno.

La trasparenza dei documenti di bilancio risulta, quindi, irrimediabilmente inficiata e si creano i presupposti per aggravare lo scostamento tra l'andamento del fabbisogno statale e quello dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni su cui, in passato, è stata sollevata la nota polemica da parte dello stesso ministro Tremonti. Il ricorso alle regolazioni debitorie per la copertura di oneri certi è stato, peraltro, più volte oggetto dei rilievi della stessa Corte dei conti.

Tali considerazioni giustificano la richiesta di riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento da parte delle forze di opposizione, al fine di introdurre, nel disegno di legge in titolo, gli effetti finanziari dei suddetti scostamenti nell'esercizio 2003 che il Governo intende, al contrario, coprire con le regolazioni debitorie nell'anno 2004.

L'oratore chiede, inoltre, chiarimenti sulla quota parte dei maggiori oneri, indicati nell'allegato presentato dal Governo, che afferiscono a spese relative all'anno 2003, preannunciando, infine, che gli stessi importi non potranno che essere, a suo avviso, indicati quali oggetti estranei al contenuto proprio della legge finanziaria, dal momento che essa non può contenere effetti finanziari relativi all'anno 2003.

Il sottosegretario VEGAS, replicando alle osservazioni svolte dai senatori Michellini e Caddeo, chiarisce che, se il Governo avesse voluto incidere le spese destinate a favore degli strati sociali più deboli, invece di rifinanziare tali leggi di spesa, avrebbe provveduto a bloccare l'erogazione.

Dichiara che la quota degli oneri indicati nell'allegato alla legge finanziaria per l'anno 2004 e relativi all'anno 2003, ammonta a circa la metà degli importi previsti per il primo anno del triennio 2004-2006.

In relazione, inoltre, alle regole di contabilità di Stato introdotte con il decreto-legge «taglia-spese», dopo aver evidenziato le innovazioni rispetto al passato concernenti l'obbligo di corredare le disposizioni di copertura finanziaria della clausola di salvaguardia ovvero di formularle in termini di limiti massimi di spesa, fa presente che l'intento del Governo, sottostante all'ampliamento del contenuto proprio con misure correttive degli effetti finanziari delle leggi vigenti (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater* della legge n. 468 del 1978), è quello di riportare, nell'ambito dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa di cui all'articolo 81 della Costituzione, anche quegli scostamenti di spesa che in passato hanno trovato copertura sul bilancio.

Per quanto attiene all'anno 2004 e seguenti, come anche affermato dal senatore Morando, le novità introdotte garantiscono maggiore trasparenza alla decisione di bilancio; per l'anno 2003 le maggiori difficoltà sono legate al fatto che si tratta della prima applicazione delle nuove regole che, peraltro, non avranno modo di essere applicate per gli anni successivi, dal momento che le correzioni apportate con la finanziaria per l'anno 2004 dovrebbero risolvere, a regime, ogni questione finanziaria connessa all'attuazione delle suddette leggi. In ogni caso, non ritiene

che tale nuova procedura, anche per i profili connessi all'esercizio 2003, possa configurare una violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta, al contrario, di un nuovo sistema di regole volto a garantire il controllo della finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI concorda con l'opportunità di riaprire i termini di presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo al fine di consentire la formulazione di emendamenti direttamente connessi ai contenuti del documento presentato dal Governo nella seduta odierna. Propone pertanto di fissare il suddetto termine alle ore 20 di oggi e di convocare la seduta notturna già convocata per le ore 20,30.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta notturna già convocata per le ore 20,30 di oggi non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 20,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Maria Grazia Siliquini e per i beni e le attività culturali Pescante.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2108) EUFEMI ed altri. – *Celebrazioni del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino*

(2289) TESSITORE ed altri. – *Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il relatore COMPAGNA (*UDC*), in conformità a quanto convenuto dalla Commissione nella precedente seduta, presenta il testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al presente resoconto), che peraltro rinuncia ad illustrare, in quanto si limita a recepire i rilievi emersi nel corso della discussione generale. Con riferimento al trasferimento alla sede deliberante degli atti in titolo, rileva altresì la necessità di procedere con estrema sollecitudine, in considerazione dell'imminente inizio della sessione di bilancio.

Il presidente ASCIUTTI dichiara di aver acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari al trasferimento alla sede deliberante e di aver pertanto trasmesso la relativa richiesta alla Presidenza del Senato. Nel condividere l'esigenza di celerità nel prosieguo dell'esame, prospetta che il ter-

mine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato del relatore Compagna sia fissato per oggi stesso alle ore 18.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), pur esprimendo il proprio apprezzamento per il testo unificato, manifesta alcune perplessità sulla norma, recata dal comma 5 dell'articolo 3, che pone le celebrazioni sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica. Trattandosi di un'attribuzione presidenziale, egli propone che sia previsto, tra i compiti del comitato promotore, quello di attivarsi al fine di ottenere l'Alto patronato, senza che esso risulta imposto *ex lege*. Si tratta del resto di un rilievo che egli già ebbe modo di esprimere, ricorda, nel corso dell'esame del disegno di legge sulle celebrazioni del VII centenario dell'università degli studi di Roma «La Sapienza» (atto Senato n. 1918).

Il senatore EUFEMI (*UDC*), a sua volta, esprime il consenso del proprio Gruppo sul testo unificato predisposto dal relatore Compagna, in cui si prevede un contributo (pari a 7 milioni di euro) che giudica indispensabile per lo svolgimento delle celebrazioni.

Considera altresì di particolare rilievo la scelta di riservare il 65 per cento delle risorse per la realizzazione di opere permanenti, da destinare alla fruizione non solo della città di Torino, ma anche dell'intero Piemonte.

Dopo aver ricordato che il proprio Gruppo è stato sin dall'inizio favorevole al trasferimento alla sede deliberante, esprime il proprio auspicio affinché l'esame del testo unificato segua un rapido *iter* e possa concludersi prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Manifesta comunque soddisfazione per l'attuale stato di avanzamento delle iniziative legislative, che peraltro risulta in concomitanza con la ricorrenza del 7 ottobre 1404, data di fondazione dell'ateneo torinese. Quest'ultimo, prosegue, è impegnato soprattutto nella valorizzazione di tradizioni di ricerca e del proprio patrimonio culturale, attraverso nuove offerte formative, rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, in un'ottica non solo nazionale ma anche internazionale.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) rileva anzitutto come il testo unificato, che del resto presenta significative analogie con il disegno di legge n. 1918, rappresenta un'importante occasione di sviluppo dell'università, soprattutto nell'attuale situazione di scarsità di risorse da destinare all'edilizia universitaria e agli altri interventi di carattere straordinario.

Si dichiara in particolare d'accordo con l'attribuzione al rettore dell'università di Torino della presidenza del comitato promotore mentre, con riferimento alla questione sollevata dal senatore Tessitore, giudica inopportuna l'ipotesi di espungere dal testo il riferimento all'Alto patronato del Presidente della Repubblica, atteso il maggiore rilievo che questo attribuisce all'avvenimento.

Dopo aver giudicato il contributo previsto per le celebrazioni senz'altro commisurato all'avvenimento, egli condivide la necessità di una rapida conclusione dell'esame.

Ritiene altresì opportuno informare la Commissione delle iniziative che ha assunto al fine di tutelare la propria immagine e quella del suo Movimento politico, nonché il lavoro della Commissione stessa, restando necessarie a seguito delle affermazioni apparse sulla stampa relativamente alle celebrazioni dei centenari dell'università degli studi di Roma «La Sapienza» e dell'università degli studi di Torino.

Il presidente ASCIUTTI manifesta la propria solidarietà al senatore Brignone, di cui riconosce la serietà e l'onesta intellettuale.

I senatori TESSITORE (*DS-U*) e EUFEMI (*UDC*) si associano alle dichiarazioni del senatore Brignone e del presidente Asciutti.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*), dopo essersi a sua volta associato alle dichiarazioni del senatore Brignone relative agli articoli apparsi sui quotidiani, esprime il proprio apprezzamento per il testo unificato, che giudica senz'altro equilibrato, poiché tiene conto delle osservazioni di tutte le forze politiche.

Concorda tuttavia con il senatore Tessitore sull'opportunità di attribuire al comitato promotore il compito di richiedere l'Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Si associa infine all'auspicio che si giunga ad una rapida approvazione del testo.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), dopo aver ricordato che il proprio Gruppo è favorevole al trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, ritiene importante che l'esame possa proseguire celermente. Osserva altresì che il testo unificato dà un giusto riconoscimento all'università di Torino, consentendo peraltro di capitalizzare l'esperienza maturata nell'esame del disegno di legge sulle celebrazioni del VII centenario dell'università di Roma. Ritiene in particolare che la Commissione stia procedendo secondo corrette modalità di lavoro, come mostra la scelta di affrontare i due centenari in separati provvedimenti legislativi, a differenza di quanto proposto alla Camera, dove, nel corso dell'esame del disegno di legge sull'università di Roma, era stato presentato un emendamento, poi ritirato (e da cui sono scaturite le polemiche alle quali accennava il senatore Brignone), in cui si prevedeva un contributo per la celebrazione del VI centenario dell'università di Torino.

Ella conclude associandosi alla proposta di riformulare il comma 5 dell'articolo 3 del testo unificato nel senso di demandare al comitato promotore l'iniziativa di richiedere il patrocinio del Presidente della Repubblica.

Il senatore GUBETTI (*FI*), dopo aver preannunciato il proprio favore per il testo unificato, dichiara di condividere le affermazioni del senatore Brignone, precisando che non si dovrebbe prestare attenzione a simili dichiarazioni, peraltro rese non solo dagli esponenti del Gruppo Lega Padana e motivate essenzialmente da scarsa informazione.

Anche il senatore FAVARO (*FI*) si dichiara favorevole al testo unificato, con cui si richiama l'attenzione verso le questioni dell'università, peraltro con convergenze politiche fino a poco tempo fa insperate, ritenendo particolarmente rilevante soprattutto la previsione di destinare almeno il 65 per cento del contributo alla spesa per investimenti.

Si dichiara tuttavia a favore della modifica del comma 5 dell'articolo 3, condividendo gli orientamenti emersi nel dibattito.

Il presidente ASCIUTTI osserva che il comma 5 dell'articolo 3 ricalca quanto disposto dal disegno di legge n. 1918.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) manifesta l'orientamento favorevole del suo Gruppo al testo unificato del relatore Compagna, apprezzando in particolare sia la previsione di destinare almeno il 65 per cento del contributo per la realizzazione di opere a carattere strutturale, che l'inclusione, tra gli obiettivi della legge, della tutela e dello sviluppo del diritto allo studio.

Condivide inoltre le affermazioni del senatore Brignone, in particolare con riferimento alla validità del lavoro che la Commissione sta compiendo, anche al di là degli schieramenti politici.

Suggerisce infine di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3 e di presentare un ordine del giorno in cui invitare il comitato promotore a chiedere l'Alto patronato del Presidente della Repubblica per le celebrazioni.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che l'ordine del giorno è volto ad impegnare il Governo e non anche soggetti terzi a un determinato comportamento.

Il relatore COMPAGNA (*UDC*), entrando nel merito della questione relativa all'Alto patronato, ribadisce che la medesima norma era recata anche dal disegno di legge n. 1918, che – ricorda – era d'iniziativa governativa. Allora non ritenne opportuno proporre, in qualità di relatore, una riformulazione del testo, poiché considerava prioritaria la modifica di altre disposizioni, fra cui quelle sulla presidenza del comitato promotore. Dichiara dunque che qualora venisse presentato un emendamento soppressivo del comma, egli si rimetterebbe alla Commissione.

Conclude osservando che, quantunque valide, tali iniziative celebrative dei centenari non possono riparare ad inadempienze di carattere più generale.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI sottolinea la particolare attenzione al provvedimento da parte del Governo nonché il sostegno che lo stesso intende garantire affinché l'esame si concluda nei tempi più brevi possibili. Auspica peraltro che anche alla Camera i disegni di legge in titolo seguano un *iter* legislativo altrettanto rapido.

Su proposta del presidente ASCIUTTI, la Commissione conviene infine di fissare ad oggi, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, adottato quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (*FI*), il quale ricorda che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999 ha previsto una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica. La partecipazione a tale sessione riservata di esami è stata tuttavia ben superiore alle previsioni e non è stato pertanto possibile corrispondere i compensi a tutto il personale impegnato negli esami. Ne è scaturito un ampio contenzioso che ha visto lo Stato condannato al pagamento dei compensi dovuti. Da qui la necessità ed urgenza di un decreto-legge che recasse un finanziamento aggiuntivo per l'espletamento della predetta sessione riservata agli esami.

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE (*LP*) il quale si dichiara senz'altro d'accordo sul provvedimento. Osserva tuttavia che la sessione riservata di esami era prevista da una legge del 1999 e si è svolta in due fasi, rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Si tratta pertanto di procedure di reclutamento disposte nella scorsa legislatura, con riferimento alle quali sono stati evidentemente compiuti errori di valutazione. Il Governo in carica si trova dunque a dover far fronte a necessità determinatesi nel corso della precedente stagione politica.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) ricorda che il provvedimento è stato già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, a testimonianza di un ampio riconoscimento della sua necessità ed urgenza. Quanto agli errori di programmazione del precedente Governo, lamentati dal senatore Brignone, osserva che si tratta di polemica sostanzialmente sterile, atteso che anche il Governo in carica non può certamente dirsi esente da

errori siffatti, come confermato dall'approssimativa copertura degli oneri conseguenti alla riforma scolastica.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) registra che si tratta comunque dell'unico provvedimento con cui il Governo di Centro Destra stanziava risorse aggiuntive per la scuola. Auspica pertanto che si tratti di un primo passo verso una più consistente volontà politica di destinare risorse importanti alla scuola, nei tempi e per le finalità più giuste. Nel merito, osserva che la massiccia affluenza alla sessione riservata denota il persistere di un ampio fenomeno di precariato al cui governo ella si augura si voglia porre mano una volta superata la fase contingente.

Concluso il dibattito, il relatore FAVARO (*FI*) rinuncia alla replica.

Replica invece il sottosegretario Valentina APREA, la quale sottolinea la natura tecnica del provvedimento in esame. Osserva altresì che l'afflusso superiore alle aspettative è stato dovuto alle particolari modalità di accesso che hanno caratterizzato i corsi abilitanti, ben al di là delle possibilità sottese alle legge n. 124.

Il presidente ASCIUTTI (*FI*) rileva che nessuno chiede la fissazione di un termine per gli emendamenti. Rinvia pertanto il seguito dell'esame in attesa dei prescritti pareri.

IN SEDE DELIBERANTE

(1019-1020-1175-B) *Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Nania; Tofani; Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio. Rimessione alla sede referente)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – il relatore Gaburro aveva svolto la relazione introduttiva. Egli informa inoltre che sul disegno di legge in titolo sono pervenuti i prescritti pareri.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale ribadisce le perplessità già manifestate nel corso dell'esame in prima lettura. Ad esse si aggiunge, prosegue, lo sconcerto dovuto alle norme introdotte in seconda lettura dalla Camera dei deputati. Così come licenziato dall'altro dall'altro ramo del Parlamento, il testo sembra infatti il prodotto del peggiore consociativismo che caratterizzò la Prima Repubblica.

Egli richiama quindi l'approfondita discussione in corso presso la Commissione sulle questioni universitarie, che ha visto formalmente e sostanzialmente concordi le forze politiche di maggioranza e minoranza, nonché il Governo. In tale contesto, è emersa con evidenza la centralità

della formazione universitaria per lo sviluppo del Paese. È dunque doveroso per la Commissione agire in coerenza con quei principi, che il disegno di legge in esame contraddice da un punto di vista logico e morale.

Dichiara pertanto la propria assoluta e netta contrarietà al provvedimento, su cui si augura il Governo voglia esprimere una posizione di altrettanto rigore rispetto a quello manifestato su questioni di più ampio rilievo sociale.

Anche il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) ricorda di aver manifestato forti perplessità in sede di prima lettura. Stupore ancora maggiore suscitano le norme introdotte dalla Camera dei deputati, che finanziano nuovi poli universitari con scarso radicamento sul territorio e sfondo culturale e organizzativo indubbiamente inadeguato.

Tanto più in considerazione dell'attuale fase programmatica in vista della presentazione dell'imminente manovra di bilancio, egli ritiene dunque inopportuno approvare un provvedimento di carattere localistico, che nulla ha a che vedere con un progetto alto di università.

Dichiara pertanto la propria contrarietà al provvedimento per motivi sia di metodo, che di principio e di contenuti.

Quanto alla promozione di centri universitari stellari, egli ritiene che essi potrebbero anche essere sostenuti, ma in un'ottica di programmazione complessiva e non certo mediante il sostegno mirato di alcune personalità politiche che evidentemente sono più in grado di imporre la propria volontà rispetto ad altre.

Il senatore MODICA (*DS-U*) si associa alle considerazioni dei senatori Tessitore e Monticone, ritenendo il provvedimento in titolo l'emblema della peggiore politica universitaria, a partire dal titolo, che cita l'Università pontina benché essa non esista nell'attuale panorama universitario. Le incongruenze del provvedimento non si limitano peraltro al titolo, ma investono tutto l'articolato, che dispone l'erogazione di 7 milioni e mezzo di euro per quattro anni, suddivisi fra molti atenei. Con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Camera dei deputati, oggetto dell'attuale esame in terza lettura, suscita infatti particolare perplessità l'assegnazione di contributi specifici ad alcuni dipartimenti dell'università di Bologna; ad una associazione che si propone l'attivazione di un politecnico delle arti e delle scienze a Vibo Valentia come polo decentrato non solo dell'università della Calabria ma anche de «La Sapienza» di Roma; ad una società privata per lo sviluppo del polo universitario di Portogruaro; alla Fondazione Università di Padova che, in quanto tale, non dovrebbe evidentemente ricevere sostegno pubblico; al consorzio universitario di Ragusa per l'istituzione di un corso di laurea in scienze politiche in collaborazione non tanto con le limitrofe università di Catania o Palermo, bensì con quella di Messina; all'università di Perugia per il potenziamento del centro appenninico del Terminillo.

Egli rileva altresì che le risorse stanziare, pari a 15 miliardi delle vecchie lire per quattro anni, sono pari al 5 per cento dell'intero finanzia-

mento dell'edilizia universitaria, su cui sarebbe più ragionevole dirottare i fondi in considerazione della scarsità di risorse disponibili.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), a nome del prescritto numero di senatori, presenta la richiesta di rimessione del provvedimento alla sede referente, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Prende atto il presidente ASCIUTTI, il quale avverte pertanto che l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(1019-1020-1175-B) Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Nania; Tofani; Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente ASCIUTTI propone di dare per acquisite le fasi già svolte in sede deliberante. Propone altresì di fissare a domani, mercoledì 1° ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Su entrambe le proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore MODICA (*DS-U*) il quale conviene con l'opportunità di fondere i due attuali istituti di metrologia: l'Istituto Colonnetti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), competente per la parte meccanica, e l'Istituto Galileo Ferraris, competente per la parte elettrotecnica. La stesura del testo richiede tuttavia una maggiore cura. Oltre all'esigenza di unificare la dizione dei Ministeri citati, egli critica infatti la scelta di ricalcare l'articolazione in dipartimenti già adottata per il riordino del CNR, atteso che il dipartimento in questo caso sarebbe uno solo.

Ricorda inoltre che la legge istitutiva dell'Istituto Galileo Ferraris, all'articolo 15, prevedeva che qualora l'Istituto fosse stato sciolto i suoi beni

sarebbero tornati al Politecnico di Torino, da cui provenivano. Sarebbe pertanto opportuno fare riferimento al Politecnico di Torino, evitando così anche un possibile eccesso di delega.

Egli esprime altresì perplessità sul ricorso al commissario straordinario, previsto dall'articolo 13, comma 6.

Quanto infine alla dotazione del nuovo Ente, rileva che essa sarebbe costituita dalla fusione dei beni dell'istituto Galileo Ferraris e di quelli dell'istituto Colonnetti del CNR. In considerazione tuttavia del bilancio indistinto del CNR, sarebbe preferibile individuare una quota proporzionale alle attività svolte dall'istituto Colonnetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2416) Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – il relatore Barrelli aveva svolto la relazione introduttiva. Informa altresì che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri e che pertanto, qualora la Commissione convenisse, si potrebbe procedere direttamente alla votazione, tanto più in considerazione dell'imminente sessione di bilancio.

Conviene la Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva quindi l'articolo unico di cui consta il disegno di legge, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2108 E 2289**

**Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università
degli studi Torino**

Art. 1.

(Finanziamento straordinario)

1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Torino un contributo straordinario di 7.000.000 di euro di cui 3.000.000 nell'esercizio finanziario 2003 e 4.000.000 nell'esercizio finanziario 2004.

Art. 2.

(Destinazione del finanziamento)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato a concorrere:

a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali finalizzati ad affermare il ruolo e la realtà dell'ateneo nel sistema europeo della formazione e della ricerca;

b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la internazionalizzazione, la mobilità e i servizi di diritto allo studio anche in relazione all'allargamento europeo, i rapporti tra università e società civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Università degli studi di Torino particolarmente meritevoli;

d) alla realizzazione di alcune opere strutturali permanenti quali:

1) il completamento del progetto esecutivo e l'appalto dei lavori per l'Aula Magna nel Maneggio Chiabrese alla Cavallerizza;

2) l'indizione del bando di progettazione per l'allocatione presso la ex Manifattura Tabacchi delle Facoltà di Scienze della formazione, Psicologia e della Scuola interateneo formazione insegnanti scuole superiori;

3) la progettazione definitiva dell'insediamento della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di Farmacia nel polo scientifico di Grugliasco;

4) la riapertura del Museo di antropologia criminale «Cesare Lombroso» e il restauro del Museo di anatomia umana, nell'ambito del progetto Museo dell'Uomo;

5) la creazione di un Istituto europeo per la diagnostica oncologica molecolare presso il Centro ricerche di Medicina Sperimentale (Ospedale Molinette);

e) al recupero, anche edilizio, al restauro, riordino e collocazione, in idonee sedi, di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Università degli studi di Torino ed all'eventuale apertura ed esposizione al pubblico degli stessi materiali;

f) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione del ruolo dell'Università degli studi di Torino;

g) alla realizzazione e diffusione di volumi e materiali audiovisivi dedicati al patrimonio in beni culturali architettonici, artistici e scientifici dell'Università di Torino.

2. Alla spesa per investimenti è destinato almeno il 65 per cento del contributo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Comitato promotore)

1. È istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell'Università degli studi di Torino e composto altresì dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia di Torino, dal sindaco di Torino, o loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino. Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.

2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.

3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio di ministri.

4. Il comitato promotore nomina un comitato d'onore che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative di cui all'articolo 2.

5. Le celebrazioni sono poste sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 4.*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Università degli studi di Torino.

2. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede l'Università degli studi di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da parte del collegio sindacale della medesima Università, il controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli organi universitari.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 7.000.000 di euro di cui 3.000.000 per l'anno 2003 e 4.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

178^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1850/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine» (n. 277)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BONGIORNO (AN) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in base alla delega conferita dall'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (la legge comunitaria 2001), il quale contiene le disposizioni sanzionatorie concernenti le violazioni di normative comunitarie e nazionali in materia sia di identificazione e registrazione di bovini, sia di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne degli stessi. Trattasi di sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno a completare il quadro normativo riguardante la materia in oggetto, in modo da consentire un adeguato coordinamento tra norme comunitarie e ordinamento nazionale.

La normativa comunitaria di riferimento – continua il relatore – è rappresentata essenzialmente dal Regolamento (CE) n. 1769/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale è stato istituito un sistema di identificazione e registrazione dei bovini ed è stata dettata la disciplina concernente l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti derivati, ed inoltre dal Regolamento n. 1820/2000 della Commissione, di applicazione del primo citato.

Il relatore Bongiorno rileva peraltro come la normativa nazionale in merito sia rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1966, n. 317, che stabilisce norme sull'identificazione e registrazione degli animali, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1996, n. 437, nonché dal decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002, che disciplinano le modalità per identificare e registrare i bovini.

L'impianto del provvedimento in esame, suddiviso in otto articoli, consiste nella ripartizione dello stesso in due capi, corrispondenti nell'oggetto ai primi due titoli del citato Regolamento (CE), n. 1760/2000. Il primo, comprendente i primi 3 articoli, ha ad oggetto l'identificazione e registrazione dei bovini, mentre il secondo si occupa dell'etichettatura delle carni bovine e prodotti derivati.

L'articolo 1 – prosegue il relatore – contiene le sanzioni per coloro che non ottemperano agli obblighi di apposizione di marchi auricolari al fine di identificare i bovini, mentre l'articolo 2 prevede le sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari, ricomprendendovi una analitica previsione di fattispecie.

L'articolo 3, in 10 commi, detta la disciplina sanzionatoria per diverse ipotesi, rientranti comunque in materia di cedole identificative e passaporto. Una sanzione è prevista, al comma 4, anche per i titolari degli stabilimenti di macellazione che accettano di comunicare i dati relativi ai capi macellati o di distruggere i relativi marchi.

Sottolinea che il capo II del provvedimento concerne le sanzioni in materia di etichettatura delle carni bovine e prodotti a base delle stesse. In particolare, all'articolo 4 sono sanzionati gli operatori e le organizzazioni che commerciano carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie stabilite dalla normativa europea, o che utilizzino indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle competenti autorità, mentre l'articolo 5 è volto a sanzionare gli operatori o le organizzazioni che impediscono alle autorità competenti e agli organismi di controllo riconosciuti l'accesso ai locali e a tutta la documentazione.

Con l'articolo 6 vengono sanzionate le ipotesi di commercializzazione di carni bovine mediante l'utilizzo di indicazioni o segni atti a ingenerare confusione con le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche protette. L'articolo 7 punisce l'organismo indipendente di controllo riconosciuto che non abbia attuato il sistema di controllo, stabilendo la revoca del riconoscimento stesso.

L'articolo 8, infine, delinea le competenze delle regioni e province autonome in tema di accertamento delle violazioni e irrogazione delle relative sanzioni amministrative, di cui deve essere comunque data comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il relatore fa osservare che sullo schema in esame la Conferenza Stato-regioni ha espresso un parere favorevole: infatti, l'attuale formulazione del provvedimento è il risultato di una nuova stesura, realizzata dopo che il Governo ha recepito alcune osservazioni precedentemente formulate dalla stessa Conferenza.

Con lo schema di decreto in esame – osserva il relatore – si completa un importante quadro normativo, in attuazione delle prescrizioni comunitarie in materia di qualità: tali norme permettono infatti l'istituzione di un adeguato sistema di controlli, nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Titolo V della Costituzione ed in osservanza ai principi stabiliti dall'Unione europea. L'istituzione di un articolato sistema sanzionatorio per le violazioni previste potrà determinare, a suo avviso, un rilevante effetto dissuasivo.

Ritiene pertanto di poter esprimere osservazioni favorevoli sullo schema in titolo, raccomandando peraltro al Governo la necessità di prevedere il trasferimento di adeguate risorse finanziarie, al fine di garantire alle regioni e agli enti territoriali la possibilità di esercitare i controlli al fine di applicare le sanzioni previste.

Si apre il dibattito.

Il senatore RUVOLO (*Aut*), nel ringraziare il relatore Bongiorno per l'accurata relazione svolta, sottolinea come il provvedimento in titolo istituisca un sistema sanzionatorio rigido ma, al contempo, estremamente chiaro nell'indicazione delle condotte vietate. Osserva inoltre che da numerosi colloqui intervenuti con le categorie interessate, è emersa in più di un'occasione la necessità di adeguati sistemi informativi e di comunicazione, al fine di rendere chiari i contenuti della disciplina operante in materia e le caratteristiche del sistema sanzionatorio.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario DOZZO, nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta, conviene con il relatore Bongiorno sulla necessità che le regioni e gli enti locali siano posti nelle condizioni adeguate per poter concretamente esercitare le attività di controllo. A tal proposito, sottolinea che le funzioni di controllo vengono svolte in maniera coordinata dalle aziende sanitarie locali, dai Nuclei antisofisticazione e dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Concorda altresì sulla necessità, prospettata dal senatore Ruvolo, di prevedere forme di comunicazione chiara agli allevatori. A tal proposito, ritiene opportuno che si provveda attraverso adeguati strumenti di divulgazione del regime normativo, ovvero attraverso un puntuale sistema di notifiche.

Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sulla possibilità di procedere rapidamente all'istituzione di un nuovo e più aggiornato sistema di identificazione dei bovini.

Il relatore BONGIORNO ribadisce la proposta di osservazioni favorevoli del tenore da lui proposto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 1° ottobre, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

155^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Possa.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente modifica alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese effettuate con decreto ministeriale 30 marzo 2000 (n. 271)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore SAMBIN (*FI*), ricorda che lo schema in esame intende modificare la ripartizione delle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese disposta dal decreto ministeriale del 30 marzo 2000 in relazione al finanziamento degli interventi per il settore commerciale. Tale decreto, infatti, aveva destinato, per l'anno 2000, 50 miliardi di lire al cofinanziamento dei programmi regionali per il commercio ed il turismo di cui all'articolo 16 della legge n. 266 del 1997 e 50 miliardi di lire al cofinanziamento dei programmi regionali a favore dei cosiddetti CAT, cioè dei Centri di assistenza tecnica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998 con la finalità di fornire alle imprese commerciali servizi di assistenza e consulenza sia di tipo organizzativo e gestionale che finanziario.

L'utilizzazione da parte delle Regioni dei fondi per i CAT aveva mostrato aspetti problematici – peraltro sottolineati anche nell'ambito della Conferenza Stato Regioni – già in sede di prima applicazione del citato decreto di marzo 2000, tanto è vero che tale finalità era stata soppressa dalla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli anni successivi. Allo stato attuale, anche a causa del parere negativo espresso dal-

l'Unione europea su alcuni dei programmi regionali notificati – in cui si prevedevano interventi superiori alla soglia del «*de minimis*» – risulta che gran parte degli importi destinati alle Regioni per finanziare i CAT continuano a giacere sul bilancio statale.

Su richiesta delle Regioni, avanzata sia informalmente che in sede di Coordinamento Tecnico, viene quindi proposto di modificare il decreto ministeriale del marzo 2000 finalizzando anche i 50 miliardi – vale a dire circa 25,8 milioni di euro – ivi previsti esclusivamente per i CAT al cofinanziamento dei programmi regionali per il commercio ed il turismo. Peraltro, questa modifica nella destinazione dello stanziamento non impedisce che le Regioni utilizzino i fondi per sostenere i CAT, la cui attività, in base alle norme vigenti, può comunque essere finanziata anche nell'ambito dei programmi regionali per il commercio. Propone quindi di formulare parere favorevole.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (n. 74)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente PONTONE (AN), ricorda che la Commissione industria è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana dopo solo due anni dal conferimento del precedente incarico al professor Vetrella. Il decreto legislativo di riordino dell'Agenzia (n. 128 del 2003), entrato in vigore nel giugno scorso, ha infatti disposto la decadenza degli organi di tale ente: si rende pertanto necessario procedere al loro rinnovo.

In base alla nuova normativa il Presidente deve essere scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Sono state confermate le procedure di nomina previste nella legislazione previgente, nonché il limite dei due mandati. Risulta invece abbreviato da cinque a quattro anni il periodo di durata dell'incarico.

La proposta di nomina a Presidente riguarda il professor Vetrella, che in questo periodo ha rivestito il ruolo di Commissario straordinario dell'Agenzia, incarico previsto dal decreto legislativo n. 128 per assicurare la funzionalità dell'Agenzia in attesa dell'insediamento dei nuovi organi.

Si ricorda, infine, che in relazione al limite dei due mandati, il decreto legislativo n. 128 dispone che non abbiano rilievo né il mandato del presidente scaduto né quello del commissario straordinario.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U), ritiene opportuno che la Commissione acquisisca una relazione sulla precedente attività svolta dal pro-

essor Vetrella sia in qualità di Presidente dell'ASI che di Commissario straordinario.

Il presidente PONTONE (AN) fa distribuire ai Commissari una documentazione su tale punto testè pervenuta dal Ministero delle attività produttive.

Il vice ministro POSSA ricorda che il professor Vetrella dirige l'ASI dal novembre del 2001, prima come Presidente e successivamente come Commissario straordinario. In tale periodo ha svolto una cospicua attività, su cui il giudizio è estremamente positivo. Innanzitutto, essa ha riguardato la preparazione e definizione del piano spaziale nazionale, a cui il candidato ha dato un contributo essenziale. Successivamente, si è impegnato nella ristrutturazione dell'ASI, proprio in funzione degli obiettivi definiti nel piano spaziale. La riforma ha consentito di mettere a punto una struttura più efficiente e in grado di operare sulla base di criteri di assoluta trasparenza.

Di grande rilievo è anche l'attività che il professor Vetrella ha svolto in campo internazionale, sia per sbloccare il progetto Galileo, sia nella definizione del libro verde europeo. Significativi sono, da questo punto di vista, i risultati raggiunti ad esempio nel comparto lanciatori.

Ribadisce, infine, la valutazione molto positiva del Governo sull'attività svolta dal professor Vetrella.

La senatrice D'IPPOLITO (FI) prende atto delle dichiarazioni del Governo e auspica una rapida conferma del professor Vetrella ai vertici dell'ASI.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che è stata convocata la Sottocommissione per i pareri al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 2228, 2257 e 2371.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

192^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi e Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2303) *Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara

(1335) *BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste*

(1361) *MAGNALBÒ. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste*

(1895) *BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nella sopracitata seduta del 23 settembre scorso si è conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo ed è stato altresì fissato per giovedì 25 settembre alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Il PRESIDENTE, nelle funzioni di relatore, e il sottosegretario Grazia SESTINI, dichiarano di rinunciare all'intervento di replica.

Il PRESIDENTE illustra l'ordine del giorno n. 0/2303/11/1.

Dopo che la Rappresentante del GOVERNO ha manifestato il proprio avviso favorevole in ordine all'ordine del giorno testé illustrato, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti lo stesso, che viene approvato all'unanimità.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) chiede alla rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alle modalità con cui viene garantita la sussistenza di una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate, in riferimento alle delibere degli enti previdenziali di categoria – alla luce della disposizione normativa di cui all'articolo 83, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001 –.

Il sottosegretario Grazia SESTINI, dichiarando di non disporre al momento dei dati richiamati dal senatore Ripamonti, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra sede.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti e che, pertanto, si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2303, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 1, che viene approvato all'unanimità.

Successivamente, posto ai voti, viene approvato all'unanimità l'articolo 2.

Il PRESIDENTE sottopone quindi a votazione finale il disegno di legge n. 2303, per l'approvazione nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente assorbiti i disegni di legge n. 1335, n. 1361 e n. 1895.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) *RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali*

(2008) *DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

– e **petizione n. 449** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è proseguita la votazione degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 1, fino al subemendamento 1.1/99.

Interviene il senatore *BATTAFARANO (DS-U)* per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1/61, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, sottolineando l'esigenza che le misure di incentivazione finanziaria siano orientate nell'ottica della promozione di rapporti di lavoro stabili.

Il senatore *RIPAMONTI (Verdi-U)*, dopo aver manifestato la volontà di aggiungere la propria firma al subemendamento in questione, preannuncia, anche al nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo stesso, precisando che la formulazione del testo, prospettata nell'ambito della proposta emendativa in esame, risulta più chiara e più precisa.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/61 viene respinto.

Dopo che il senatore *RIPAMONTI (Verdi-U)* ha raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 1.32, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.

Viene poi respinto, con apposita votazione, l'emendamento 1.33.

Il senatore *BATTAFARANO (DS-U)* interviene per dichiarazioni di voto sul subemendamento 1.1/87, preannunciando anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo stesso.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/87 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti l'emendamento 1.34 e il subemendamento 1.1/26.

Il senatore *BATTAFARANO (DS-U)* raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.71, volto ad estendere l'ambito applicativo della disposizione normativa in questione, attraverso l'inclusione, tra i presupposti

per l'adozione di misure di incentivazione finanziaria, anche della trasformazione in contratto a tempo indeterminato di tutte le fattispecie che non costituiscono rapporto di lavoro.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) dichiara, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.71 viene respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ha annunciato che il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.72, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore GRUOSSO (*DS-U*) raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.73, sottolineando l'esigenza di incentrare le misure di incentivazione sulla promozione di rapporti lavorativi a tempo indeterminato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.73 viene respinto.

Successivamente viene respinto, previa apposita votazione, il subemendamento 1.1/88.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) raccomanda l'accoglimento del subemendamento 1.1/44 precisando che lo stesso è finalizzato ad incentivare la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle prestazioni d'opera a carattere continuativo, di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, nonché dei rapporti di associazione in partecipazione ed infine delle tipologie di lavoro contemplate dall'articolo 4 della legge n. 30 del 2003.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/44 viene respinto.

La Commissione accoglie, con apposita votazione, il subemendamento 1.1/43.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti il subemendamento 1.1/100 e l'emendamento 1.36.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), nel raccomandare l'accoglimento del subemendamento 1.1/28, rileva che lo stesso è volto a salvaguardare la parte più debole del rapporto di lavoro, ossia il lavoratore, da strategie politiche orientate nell'ottica della individualizzazione del rapporto stesso, prefigurate anche nell'ambito della legge n. 30 del 2003.

La senatrice PILONI (*DS-U*) rileva che la formulazione della lettera c) dell'emendamento governativo 1.1 risulta ambigua e fuorviante, in

quanto il tenore del testo normativo in questione sembra configurare l'incentivazione economica all'utilizzo del *part-time* come una vera e propria elargizione di denaro, anziché come una decontribuzione o una detassazione. Propone pertanto di accantonare il subemendamento 1.1/28, al fine di approfondire ulteriormente i profili connessi allo stesso.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) precisa che il rilievo, prospettato in ordine alla formulazione della lettera *c*) dell'emendamento governativo 1.1, riveste una valenza tecnica. In particolare, l'utilizzo della dizione «erogate» risulta riduttiva, essendo opportuno introdurre una formulazione più generica, comprensiva di varie tipologie di incentivazione.

Il sottosegretario SACCONI aderisce alla proposta di accantonamento, rilevando tuttavia che l'erogazione di incentivi al *part-time* direttamente al prestatore di lavoro consente, alla stregua della disciplina comunitaria, la possibilità di circoscrivere l'ambito di applicazione di tale misura anche a una parte del territorio nazionale, mentre la scelta di un diverso modulo operativo potrebbe creare qualche problema sotto tale profilo.

In riferimento al rilievo tecnico prospettato dal senatore Treu, rileva che l'espressione utilizzata nella lettera *c*) dell'emendamento 1.1 risulta sufficientemente ampia.

Il PRESIDENTE, quindi, accantona l'esame dei subemendamenti 1.1/28 e 1.1/62, di identico tenore.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i subemendamenti 1.1/3 e 1.1/27.

Dopo che il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ha raccomandato l'accoglimento del subemendamento 1.1/63, i senatori RIPAMONTI (*Verdi-U*) e MONTAGNINO (*Mar-DL-l'Ulivo*) dichiarano entrambi di aggiungere la propria firma allo stesso.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/63 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.37 e 1.38.

Il senatore VANZO (*LP*) dichiara di ritirare i subemendamenti 1.1/115 e 1.1/114.

Viene poi respinto, con apposita votazione, l'emendamento 1.39.

Dopo che i senatori RIPAMONTI (*Verdi-U*), TREU (*Mar-DL-U*), DATO (*Mar-DL-U*) e MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) hanno dichiarato di

aggiungere la propria firma al subemendamento 1.1/64, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti l'emendamento 1.40 e il subemendamento 1.1/82, di identico tenore.

Viene poi accolto, con apposita votazione, il subemendamento 1.1/66, dopo che i senatori MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), DATO (*Mar-DL-U*) e TREU (*Mar-DL-U*) hanno dichiarato di aggiungere la propria firma allo stesso.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.41.

La senatrice PILONI (*DS-U*) riformula il subemendamento 1.1/65, nel modo di seguito indicato: al comma 1, lettera *c*), sostituire le parole: «sei anni conviventi» con le seguenti: «8 anni ovvero 12 anni se adottati o in affidamento».

Dopo che i senatori MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), DATO (*Mar-DL-U*) e TREU (*Mar-DL-U*) hanno dichiarato di aggiungere la propria firma al subemendamento 1.1/65 (testo 2), lo stesso viene approvato, con conseguente assorbimento dei subemendamenti 1.1/4 e 1.1/67.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati l'emendamento 1.2 e il subemendamento 1.1/113, di identico tenore.

Vengono poi respinti, con separate votazioni, i subemendamenti 1.1/69 e 1.1/68.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, sull'emendamento 1.42, giudicando incongrua la scelta di circoscrivere le misure di incentivazione al *part-time* ai lavoratori di età superiore ai 55 anni.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) sottolinea l'esigenza di un coordinamento della disciplina in questione con quella contenuta nell'ambito di direttive emanate a livello comunitario.

Il sottosegretario SACCONI precisa che l'ampliamento della platea dei destinatari delle misure di incentivazione del ricorso del lavoro a tempo parziale, conseguente all'eventuale riduzione del limite dei 55 anni, rischierebbe di ampliare eccessivamente gli oneri finanziari connessi a tale misura.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti l'emendamento 1.42 e il subemendamento 1.1/5, di identico tenore.

Successivamente posto ai voti, viene respinto il subemendamento 1.1/29.

La senatrice PILONI (*DS-U*), nel raccomandare l'accoglimento del subemendamento 1.1/70, precisa che lo stesso è volto a sopprimere la parte finale del testo normativo contemplato alla lettera *c*) dell'emendamento governativo 1.1, nell'ottica prospettica di una ridefinizione della platea dei destinatari delle misure di incentivazione.

Posto ai voti il subemendamento 1.1/70 viene respinto.

Dopo che il senatore GRUOSSO (*DS-U*) ha raccomandato l'accoglimento del subemendamento 1.1/70, la Commissione respinge lo stesso con apposita votazione.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti i subemendamenti 1.1/71, 1.1/73, 1.1/109 e 1.1/30.

La senatrice PILONI (*DS-U*) e i senatori MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) RIPAMONTI (*Verdi-U*), TREU (*Mar-DL-U*) e BATTAFARANO (*DS-U*) aggiungono la propria firma al subemendamento 1.1/6, facendolo proprio.

Il subemendamento 1.1/6 posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.43, evidenzia che lo stesso non risulta ispirato da finalità ostruzionistiche, in quanto la *ratio* di tale proposta emendativa si incentra sull'esigenza di garantire l'utilizzo di moduli concertativi in caso di crisi aziendale.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti l'emendamento 1.43 e il subemendamento 1.1/72, di identico tenore.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto il subemendamento 1.1/31.

Dopo che la senatrice PILONI (*DS-U*) ha preannunciato che il Gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore del subemendamento 1.1/89, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) nel raccomandare l'accoglimento del subemendamento 1.1/8, evidenzia che la *ratio* sottesa allo stesso si incentra sull'esigenza di incentivare prioritariamente i contratti di lavoro a contenuto formativo nelle piccole e medie imprese, atteso che riguardo alle stesse è ravvisabile un maggiore *deficit* formativo dei lavoratori.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul subemendamento in questione, sottolineando che lo stesso comporta conseguenze favorevoli, sia per i lavoratori che per le imprese.

La senatrice PILONI (*DS-U*) dichiara anche a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sul subemendamento 1.1/8, sottolineando che i benefici contributivi in esso citati vengono mantenuti per i due anni successivi alla scadenza del contratto a contenuto formativo, qualora lo stesso sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Specifiche agevolazioni contributive – prosegue l'oratrice – sono poi riconosciute ai lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative interne alle imprese.

Posto ai voti il subemendamento 1.1/8 viene respinto.

Il subemendamento 1.1/7 viene dichiarato decaduto per l'assenza dei presentatori.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) dichiara, anche a nome della componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto, il voto favorevole sul subemendamento 1.1/101.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/101 viene respinto.

Il senatore VANZO (*LP*) ritira poi il subemendamento 1.1/112.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) raccomanda l'accoglimento del subemendamento 1.1/34, sottolineando la necessità di evitare che i processi di delocalizzazione comportino il trasferimento di attività produttive inquinanti dalle aree territoriali del nord a quelle del Mezzogiorno.

La senatrice PILONI (*DS-U*) precisa che il fine che politiche di riequilibrio territoriale deve essere quello di favorire l'effettuazione di investimenti in aree a basso tasso occupazionale.

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti i subemendamenti 1.1/34, 1.1/74 e 1.1/111.

Il sottosegretario SACCONI, modificando il proprio avviso espresso precedentemente, formula parere favorevole in ordine al subemendamento 1.1/110.

Dopo che la senatrice PILONI (*DS-U*), i senatori MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), TREU (*Mar-DL-U*), RIPAMONTI (*Verdi-U*), BATTAFARANO (*DS-U*) e MALABARBA (*Misto-RC*) hanno dichiarato di aggiungere la propria firma al subemendamento 1.1/110, lo stesso, posto ai voti, viene accolto.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) nel raccomandare l'accoglimento del subemendamento 1.1/33, rileva che solo l'adozione di moduli di programmazione negoziata può garantire un congruo inserimento territoriale per le attività produttive.

Dopo che il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) ha dichiarato di aggiungere la propria firma al subemendamento 1.1/33, lo stesso viene respinto con apposita votazione.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto il subemendamento 1.1/75.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) raccomanda l'accoglimento del subemendamento 1.1/32, sottolineando l'opportunità di adottare moduli di sviluppo «autocentrato», idonei a valorizzare le tradizioni e le vocazioni locali.

Posto ai voti il subemendamento 1.1/32 viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) raccomanda poi l'accoglimento del subemendamento 1.1/42, evidenziando che l'incentivazione dell'innovazione tecnologica è suscettibile di accrescere gli *standards* di competitività delle attività produttive italiane.

La senatrice PILONI (*DS-U*), dopo aver aggiunto la propria firma al subemendamento in questione, esprime il proprio rammarico per il parere negativo formulato dal rappresentante del Governo in ordine allo stesso.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), dopo aver aggiunto la propria firma al subemendamento 1.1/42, evidenzia l'importanza dell'innovazione tecnologica, al fine di garantire la competitività delle imprese, attraverso il raggiungimento di adeguati *standards* di qualità dei prodotti.

Posto ai voti il subemendamento 1.1/42 viene respinto.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) nel dichiarare, anche a nome della componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto, il voto favorevole al subemendamento 1.1/102, evidenzia che fenomeni di disoccupazione strutturale vanno fronteggiati attraverso adeguate misure di garanzia del reddito, senza tuttavia condizionare l'erogazione delle stesse all'ac-

cettazione, da parte del lavoratore, di qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/102 viene respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**ORDINE DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2303**

0/2303/1/11

ZANOLETTI, *relatore*

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2303 e i disegni di legge allo stesso abbinati,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prefigurare, per l'emanazione delle delibere di enti previdenziali di categoria volte ad innalzare gli importi delle indennità di maternità, la stessa procedura indicata dall'articolo 83 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 151 del 2001, in relazione all'assunzione di deliberazioni per la riduzione dei contributi dovuti ai fini del trattamento di maternità.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-Bis**Art. 1.****1.1/61**

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, RIPAMONTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale», con le seguenti: «mirate alla».

1.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «incentivazione finanziaria», sopprimere la parola: «anche», e dopo le parole: «in relazione alla natura a tempo», sopprimere le seguenti: «determinato o».

1.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e».

1.1/87

DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «natura a tempo determinato», fino a: «alla eventuale».

1.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eventuale».

1.1/26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato», aggiungere le seguenti: «o part-time».

1.71

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «subordinato», aggiungere le seguenti: «ovvero alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato di tutte le fattispecie che non costituiscono rapporto di lavoro.».

1.72

DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «subordinato», aggiungere le seguenti: «ovvero con particolare riguardo all'assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'impresa utilizzatrice, di un lavoratore temporaneo.».

1.73

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «subordinato», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo al rapporto a tempo indeterminato».

1.1/88

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «al fine di», fino a: «prestazioni di lavoro», con le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.1/44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analogo trattamento dovrà essere riservato per la trasformazione in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato alle prestazioni d'opera a carattere coordinato e continuativo di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e ai rapporti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile nonchè alle tipologie di lavoro di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 1993, n. 30;».

1.1/43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«b-bis) razionalizzazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria per privilegiare i settori produttivi che garantiscono la sostenibilità dello sviluppo, la riduzione delle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il risparmio energetico;».

1.1/100

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «su base volontaria», con le seguenti: «sulla base della volontà delle parti contraenti.».

1.1/28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro.».

1.1/62

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro.».

1.1/3

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «direttamente al prestatore di lavoro», aggiungere le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni.».

1.1/27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo.

1.1/63

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con particolare riferimento alle assunzioni», inserire le seguenti: «a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro a chiamata e ripartito».

1.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di espansione della base occupazione dell'impresa o».

1.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dell'impresa», con le seguenti: «dei datori di lavoro».

1.1/115

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in caso di impiego», aggiungere le seguenti: «di donne con figli a carico».

1.1/114

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ovvero in caso di impiego», aggiungere le seguenti: «di giovani».

1.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione».

1.1/64

DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, DATO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di giovani», con le seguenti: «di lavoratori».

1.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «genitori con figli minori di sei anni conviventi».

1.1/82

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di genitori con figli minori di sei anni conviventi».

1.1/66

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, DATO, TREU

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di genitori» con le seguenti: «di genitore».

1.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori» sopprimere le seguenti: «di sei anni».

1.1/65

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei anni conviventi» con le seguenti: «8 anni e 12 anni se adottivi».

1.1/65 (Testo 2)

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, DATO, TREU

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei anni conviventi» con le seguenti: «8 anni ovvero 12 anni se adottati o in affidamento».

1.1/4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «otto anni».

1.1/67

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «conviventi».

1.2

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori di 6 anni conviventi», aggiungere le seguenti: «o con figli portatori di handicap grave».

1.1/113

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori di 6 anni conviventi», aggiungere le seguenti: «o con figli portatori di handicap grave».

1.1/69

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «genitori con figli minori di sei anni coinviventi», inserire le seguenti: «di lavoratori in congedo per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000. n. 53, e successive modificazioni».

1.1/68

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «genitori con figli minori di sei anni coinviventi», inserire le seguenti: «lavoratori con esigenze di assistenza di familiari».

1.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «lavoratori con età superiore ai 55 anni».

1.1/5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di lavoratori con età superiore ai 55 anni».

1.1/29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «55 anni» con le seguenti: «40 anni».

1.1/70

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «di lavoratrici precedentemente occupate» fino alla fine.

1.1/71

GRUOSSO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «di lavoratrici precedentemente occupate» fino alla fine, con le seguenti: «di disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni dodici o per gravi motivi ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, nonché degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

a) disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e che abbiano un'età superiore a venticinque anni, o a ventinove anni se laureati;

b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni».

1.1/73

VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di lavoratrici precedentemente occupate» con le seguenti: «di lavoratori precedentemente occupati».

1.1/109

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dopo almeno due anni di inattività».

1.1/30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «almeno due anni» con le seguenti: «almeno un anno».

1.1/6

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dopo almeno due anni di inattività» aggiungere le seguenti: «comprendendo nel periodo di due anni anche astensioni obbligatorie e facoltative per maternità».

1.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «nonchè per la trasformazione» fino alla fine del periodo.

1.1/72

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «nonchè per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione del personale».

1.1/31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), in fine, sostituire le parole: «a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione del personale;» con le seguenti: «di contratti a tempo pieno in contratti di solidarietà in relazione a procedure di riduzione anche temporanea di personale;».

1.1/89

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «lavoro a tempo parziale» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.1/8

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promozione dell'accesso al lavoro nelle piccole e medie imprese attraverso i contratti a contenuto formativo, prevedendo a tal fine che:

1) ferme restando le agevolazioni contributive vigenti per le imprese artigiane e per quelle ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le piccole e medie imprese di tutti i settori economici possano accedere ad una riduzione nella misura del 30 per cento dell'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro prevista per ciascun contratto a contenuto formativo;

2) per le imprese artigiane e le imprese di piccole dimensioni, come individuate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, la riduzione di aliquota di cui al numero 1) sia riconosciuta nella misura del 50 per cento;

3) i benefici contributivi di cui alla presente lettera siano mantenuti per i due anni successivi alla scadenza del contratto a contenuto formativo qualora esso sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

4) specifiche agevolazioni contributive siano riconosciute per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative interne alle imprese e che risultino in possesso di idonea competenza ed esperienza».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.1/7

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le lettere a), b) e c) dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, sono abrogate».

1.1/101

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1/112

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria per incentivare nuovi insediamenti produttivi sull'intero territorio nazionale».

1.1/34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «anche al fine di accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva;».

1.1/74

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva».

1.1/111

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva».

1.1/110

VANZO, PILONI, MONTAGNINO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di accompagnare i processi di localizzazione produttiva» con le seguenti: «di incentivare nuovi insediamenti produttivi nelle aree a basso tasso occupazionale».

1.1/33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsti nell'ambito della programmazione negoziata;».

1.1/75

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «previsti nell'ambito della programmazione negoziata».

1.1/32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di sviluppo autocentrato che valorizzi i lavori, le tradizioni, le vocazioni e le culture locali;».

1.1/42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione di un efficace sistema di incentivazione volto a favorire l'innovazione tecnologica in modo da garantire produzioni e processi produttivi ad alto contenuto tecnologico e più competitivi sui mercati nazionali ed internazionali.».

1.1/102

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera e).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

164^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 14,40**IN SEDE REFERENTE*

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(1310) LIGUORI ed altri. – *Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 24 settembre 2003, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 397.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene rilevando che il disegno di legge n. 397 implica oneri finanziari, per cui si pone la necessità del parere della 5^a Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto segnalare tale questione alla Presidenza del Senato.

Il presidente TOMASSINI replica osservando che la Commissione è pienamente legittimata a proseguire l'esame del disegno di legge citato, in assenza del parere della Commissione Bilancio, perché così disposto dal Presidente del Senato all'atto dell'assegnazione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.1.

In sede di dichiarazione di voto favorevole a nome del gruppo, il senatore MASCIONI (*DS-U*) si sofferma sull'intenzione, manifestata dalla Regione Lazio e diffusa dalla stampa, di modificare la normativa vigente riguardante l'irreversibilità del rapporto di lavoro dei medici pubblici. A tale proposito, osserva che la Regione Lazio non può legittimamente occuparsi di una materia rientrante nella competenza del Parlamento e del Governo; considera quindi opportuno che il Governo esprima una posizione in merito. Di fronte ai gravi problemi che affliggono attualmente la Sanità italiana giudica inopportuno che venga concessa la priorità ad una questione – quella concernente l'irreversibilità – che riguarda solo poche centinaia di dirigenti e rammenta, a tale proposito, che la percentuale dei dirigenti medici che hanno optato per l'esclusività del rapporto di lavoro con le aziende sanitarie pubbliche è al di sotto del 90 per cento soltanto in poche Regioni. Esprime pertanto intenzione di voto favorevole a nome del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto in dissenso dal gruppo. Considera la normativa vigente relativa al rapporto di lavoro dei medici una soluzione fin troppo moderata, come dimostrato dal consenso tributato nei suoi confronti dagli stessi dirigenti medici. Riconosce tuttavia che la cosiddetta riforma Bindi ha limitato il precedente malcostume e ritiene che il disegno di legge n. 397 sia tale da costituire un pericolo per la sanità pubblica e costituisca esclusivamente una misura palesemente finalizzata a favorire la categoria medica. Conclude annunciando che non prenderà parte alla votazione.

Il senatore TATÒ (*AN*) ritiene che l'alto tasso di preferenza per l'attività intramuraria sia il portato di condizioni costrittive imposte ai medici. Ribadisce il proprio apprezzamento nei confronti del disegno di legge n. 397 perché basato sul principio della libertà individuale e sul rispetto della professionalità del medico, il quale non può essere vincolato, nel compiere le proprie scelte, ai tempi, talvolta oltremodo dilatati, dell'approvazione dei piani sanitari regionali e delle nomine dei direttori generali delle aziende.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.2.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, considerando infondato il riferimento all'articolo 4 della Costituzione contenuto nella relazione al disegno di legge n. 397. Ritiene irragionevole considerare lesivo della dignità personale e professionale dei medici un assetto normativo assimilabile a quello riguardante la totalità dei lavoratori dipendenti pubblici, soggiungendo che la stessa condizione di dipendenti pubblici dei dirigenti medici è frutto di una libera scelta. Os-

serva quindi che il disegno di legge n. 397 pone problemi di bilancio e, riconoscendo la natura ostruzionistica degli emendamenti presentati dall'opposizione, sostiene che la Commissione avrebbe meglio fatto a recepire gli spunti contenuti nel disegno di legge n. 1310, così da giungere ad una soluzione mediata.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del gruppo. Nel replicare al senatore Tatò osserva che l'attuale normativa non è scaturita da un'imposizione, bensì da un confronto con i sindacati durato mesi. Ritiene che i dirigenti medici, in virtù degli ampi poteri loro attribuiti, debbano essere posti interamente al servizio della propria azienda sanitaria, mentre il disegno di legge n. 397 è tale da consentire, in linea teorica, a tutti i medici di abbandonare il servizio pubblico; in tal modo, a suo parere, la conseguenza non può che essere la scomparsa di quelle certezze di cui l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale ha bisogno.

Il senatore TATÒ (*AN*) replica agli interventi precedenti osservando che l'introduzione dell'esclusività del rapporto di lavoro con la struttura pubblica ha intaccato diritti acquisiti, così che non può essere accettabile il paragone tra lo *status* dei medici e quello di altre categorie.

Per dichiarazione di voto favorevole prende la parola la senatrice BAIÒ DOSSI (*Mar-DL-U*), la quale sottolinea l'importanza delle risorse umane quali fondamenta del Servizio sanitario nazionale. Ritiene che, ormai adottato il criterio dell'aziendalizzazione quale modello organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche, assieme all'accettazione di regole mutuuate dal libero mercato, sia inopportuno e scorretto consentire ai dirigenti medici delle strutture pubbliche di prestare la propria opera in strutture private in competizione con quelle pubbliche di cui sono essi stessi, in primo luogo, dipendenti. Lamenta quindi la chiusura della maggioranza nei confronti del disegno di legge.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo, annunciando che non parteciperà alla votazione. Ritiene opportuno che la senatrice Alberti Casellati intervenga in Commissione onde partecipare alla discussione riguardante il disegno di legge da lei presentato e pone il problema della concorrenza sleale, la quale potrebbe verificarsi in forza della possibilità a favore dei medici di prestare la propria opera sia in strutture pubbliche che in strutture private.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del gruppo. Sottolinea che di fronte a emergenze

anche recenti, quali la SARS e il pericolo rappresentato per gli anziani dalle eccessive temperature, il sistema sanitario pubblico ha dimostrato di reagire con un'efficienza superiore a quella di sistemi a base privatistica, assicurativa o mista. Di tale efficienza ritiene che l'esclusività del rapporto di lavoro del medico sia un elemento basilare, in quanto consente la programmazione e l'organizzazione del lavoro delle aziende sanitarie. Osserva, inoltre, che difficilmente le aziende private consentirebbero ai propri dirigenti di prestare la propria opera anche a favore delle imprese concorrenti.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, osservando che la possibilità riconosciuta ai medici di lavorare presso strutture differenti nacque storicamente in un periodo in cui tale soluzione era resa indispensabile dall'esiguità del numero dei medici.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto in dissenso dal proprio Gruppo, preannunciando la propria astensione. Ritiene che il Senato abbia il dovere di agevolare la programmazione dell'attività delle aziende sanitarie, mentre il disegno di legge n. 397 è tale da negare le necessarie certezze ai responsabili dell'organizzazione ed a stimolare rivendicazioni da parte di altre categorie professionali del settore sanitario, le quali potrebbero essere indotte a rivendicare una libertà analoga a quella riconosciuta ai medici.

L'emendamento 1.3 viene posto ai voti e risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) esprime le proprie intenzioni di ritirare l'emendamento 1.4, in quanto non contenente la dizione «dirigenti sanitari», necessaria ad evitare qualsiasi ambiguità.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene comunicando l'intenzione di mantenere l'emendamento 1.4. Sottolinea l'importanza della continuità nella gestione delle aziende sanitarie e del pieno assorbimento a favore di esse delle energie messe a disposizione dai dirigenti medici. Ritiene che non si possano nutrire nostalgie nei confronti dell'epoca delle mutue, quando vi erano discriminazioni su base sociale nell'assistenza sanitaria prestata ai cittadini e rinnova le proprie critiche verso il disegno di legge n. 397, ritenendo che questo contraddica il modello aziendale caratterizzante le moderne strutture sanitarie pubbliche.

Posto ai voti l'emendamento 1.4 risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 397**Art. 1.****1.1**

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo delle regioni a statuto ordinario e delle province autonome, possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.2

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo delle regioni a statuto speciale possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.3

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato o a tempo determinato non possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo"».

1.4

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, ai sensi delle norme vigenti"».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

249^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) chiede la parola per sottolineare come il tono degli interventi svolti dal presidente Novi in Assemblea stamattina – nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul sistema elettrico – e la settimana scorsa – in occasione dell’esame dei disegni di legge costituzionale volti ad introdurre il concetto di ambiente nell’articolo 9 della Costituzione – abbia creato un clima non certo disteso tra maggioranza ed opposizione, clima che non può non trovare riscontro anche in occasione dei lavori della Commissione ambiente.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) fa presente innanzitutto come il dibattito previsto nell’ambito dell’affare assegnato sulla tutela dell’ambiente nella Costituzione europea, anche se inserito all’ordine del giorno dei lavori della commissione su richiesta del Gruppo DS-U, una volta calendarizzato rappresenti un argomento di discussione di grande importanza per l’intera Commissione, e quindi anche per la maggioranza che sostiene il Governo in carica. Pertanto, qualora non fosse possibile svolgere il dibattito in questione nella seduta di oggi, o comunque se non dovesse essere concluso, auspica che il Presidente, per il prosieguo della discussione, voglia espressamente invitare a parteciparvi il senatore Amato ed il vice presidente del Consiglio, onorevole Fini.

Il presidente NOVI stigmatizza il senso che sembrava trapelare dall’intervento svolto dal senatore Vallone, intervento che non sembra avere precedenti in nessuna Commissione del Senato della Repubblica. Sembra infatti che il senatore Vallone abbia messo in relazione due interventi da lui svolti in Assemblea nella sua qualità di parlamentare appartenente al

Gruppo Forza Italia con il suo ruolo istituzionale di Presidente della Commissione ambiente. È grave che si affermi che il tono degli interventi svolti dal senatore Novi come semplice parlamentare possa influire sul clima che contraddistingue i lavori della Commissione ambiente, perché così facendo, nella sostanza, si mette in discussione il diritto di libera espressione del pensiero di un componente del Parlamento che, al di fuori del ruolo istituzionale del Presidente di Commissione, in Assemblea non può essere certo privato del diritto di esprimere liberamente la propria opinione politica, anche in termini polemici. Oltretutto, quanto osservato poc'anzi dal senatore Vallone sembra adombrare una sorta di ritorsione.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) fa presente di non aver assolutamente inteso mettere in discussione il diritto di libera espressione del pensiero di nessuno, quanto meno del presidente Novi. Aveva piuttosto semplicemente rilevato come l'instaurarsi di un clima di tensione nell'ambito dei lavori dell'Assemblea possa in qualche modo incidere sul clima che contraddistingue i rapporti di una Commissione. Ciò perché è vivamente auspicabile che il confronto fra le forze politiche sia sempre ispirato a toni civili e democratici, tanto in Assemblea quanto in Commissione.

Il presidente NOVI ricorda come nella seduta antimeridiana di mercoledì scorso fosse stato introdotto dall'opposizione, nel corso di un dibattito concernente il concetto d'ambiente nella Costituzione Italiana, un argomento eterogeneo quale quello attinente il condono edilizio, con affermazioni politicamente pesanti e attribuzioni di responsabilità piuttosto gravi nei confronti della maggioranza. Conseguentemente, come parlamentare appartenente al Gruppo Forza Italia, e non certo come Presidente della 13^a Commissione, ha ritenuto di esercitare il proprio diritto di replica politica. Tutto ciò nulla dovrebbe avere a che fare con il clima dei lavori della Commissione ambiente.

Ad avviso del senatore FIRRARELLO (*FI*) ciò che rileva in questa sede è la correttezza del presidente Novi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di Presidente della 13^a Commissione permanente. Non appare in alcun modo congruo, pertanto, fare riferimento ad interventi svolti in altra sede dal senatore Novi come parlamentare della maggioranza.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) osserva come si fosse voluto semplicemente rilevare che il presidente Novi, in Assemblea, in occasione dell'esame di argomenti già trattati dalla Commissione ambiente, si è espresso in termini e con toni assai ingenerosi nei confronti del Gruppo della Margherita.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) fa presente che quanto da lui dichiarato ad inizio seduta non può in alcun modo essere interpretato come un tentativo di dar luogo a forme di ritorsione rispetto al tono usato in Assemblea dal presidente Novi. Coglie quindi l'occasione per sottolineare

come il presidente Novi, nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente della Commissione, abbia sempre interpretato il proprio ruolo istituzionale con la massima correttezza.

AFFARE ASSEGNATO

Sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (AN), osserva che la ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, si sta caratterizzando per la centralità delle tematiche ambientali all'interno del dibattito politico. La scorsa settimana sono stati approvati in prima lettura proprio dal Senato alcuni disegni di legge costituzionale diretti a modificare l'articolo 9 della Costituzione per prevedervi espressamente la tutela dell'ambiente, nella convinzione che i mutati indirizzi sociali, culturali e normativi impongano di colmare questo vuoto presente nella Carta costituzionale. Nella scorsa settimana, la Commissione ha avuto modo di ascoltare il ministro Matteoli che ha riferito sullo stato di attuazione della politica ambientale nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. In quella occasione, il ministro Matteoli ha ribadito che il tema guida della Presidenza italiana sarà costituito dall'ambiente inteso come opportunità.

In questo quadro di iniziative si inserisce l'affare assegnato, riguardante la tutela dell'ambiente nel progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Fin dal preambolo iniziale, infatti, tale progetto si caratterizza per un'attenzione specifica nei confronti delle tematiche ambientali. Gli articoli contenuti nel progetto di trattato confermano tale impostazione, declinata nei suoi diversi aspetti economici, sociali e sanitari. Ad esempio, l'articolo 3, comma 3, include tra gli obiettivi dell'Unione anche quello dello sviluppo sostenibile, basato su una crescita economica equilibrata e sull'elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Il comma 4 del medesimo articolo prevede poi che l'Unione contribuisca allo sviluppo sostenibile della terra. Inoltre, l'articolo 13 precisa che la competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri si applica nei settori dell'agricoltura e della pesca, salvo la conservazione delle risorse biologiche del mare, dell'energia e dell'ambiente.

Nella parte seconda – che include la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione – l'articolo II-37 stabilisce che un livello elevato di tutela dell'ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Nella parte terza, l'articolo III-4 prevede che le esigenze legate alla tutela dell'ambiente devono integrarsi nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Gli specifici obiettivi che dovranno essere perseguiti dalla politica dell'Unione in materia ambientale vengono poi enumerati nell'articolo III-129; in particolare, si fa riferimento alla salvaguardia della qualità dell'ambiente, alla protezione della

salute umana, all'utilizzazione delle risorse naturali ed alla promozione internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali. Sempre nello stesso articolo si precisa che la politica in materia ambientale dell'Unione tiene conto dei dati scientifici, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni d'Europa, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione e dello sviluppo socio-economico dell'Unione. Il successivo articolo fa riferimento alla legge o alla legge-quadro europea per la determinazione delle misure che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi indicati. L'articolo III-131 precisa che le disposizioni di protezione adottate in virtù dell'articolo III-130 non impediscono ai singoli Stati di adottare disposizioni per una protezione ancora maggiore.

Pertanto, dalla lettura degli articoli del progetto di trattato, riferiti alle tematiche ambientali, emerge un'esaltazione della prospettiva dello sviluppo sostenibile, mentre restano ai margini i profili della tutela ambientale più direttamente connessi alla tutela della salute e alla difesa del paesaggio che, al contrario, hanno trovato significativo riconoscimento nella modifica dell'articolo 9 della Costituzione nei testi dei disegni di legge approvati in prima lettura dal Senato. D'altro canto, dopo la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, molti paesi, come la Spagna e la Germania, hanno elevato il concetto di sviluppo sostenibile a vero e proprio punto di riferimento delle politiche ambientali. Del resto, il dibattito sulla nozione di sviluppo sostenibile risale agli anni '60, ma, al di là delle diverse definizioni che si sono succedute, appare evidente che questo principio sta assumendo un'importanza sempre maggiore; la propria parte politica è consapevole, quindi, che tramite lo sviluppo sostenibile si può coniugare la posizione di chi desidera uno sviluppo economico senza limiti con quella di chi, invece, rifiuta qualsiasi tipo di sviluppo.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), dopo aver ringraziato il relatore che ha saputo evidenziare soprattutto gli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile, ritiene necessario che la definizione di questo importante principio debba essere meglio precisata poiché non appare convincente l'impostazione secondo la quale lo sviluppo sostenibile si ridurrebbe a conciliare orientamenti contrapposti sul modello di benessere economico. Infatti, lo sviluppo sostenibile appare essere qualcosa di più rispetto ai confini di tale definizione, soprattutto in una fase nella quale sempre più spesso i problemi dell'ambiente assumono i connotati dell'emergenza. In tal senso, il principio indicato servirà per orientare diversamente le modalità dello sviluppo economico, degli *habitat* naturali e degli stessi modelli di consumo. Inoltre, l'approccio verso lo sviluppo sostenibile impone un cambiamento anche nei soggetti delle politiche ambientali che dovranno essere maggiormente integrate, come appare già evidente in molte disposizioni contenute nel progetto di Costituzione europea. Tuttavia, occorre chiarire che lo sviluppo sostenibile si aggiunge ma non si sostituisce alla tutela

dell'ambiente intesa in termini tradizionali, cioè ai diversi sistemi di comando e di controllo. Semmai, un aspetto nel quale il progetto di Costituzione europea appare carente è quello relativo alla collocazione che si è scelta per le tematiche in argomento dal momento che si è preferito includere lo sviluppo sostenibile tra gli obiettivi e non tra i principi dell'Unione quando, invece, sarebbe stata necessaria un'indicazione più coraggiosa, volta a configurare l'ambiente come uno dei diritti fondamentali dell'uomo.

Inoltre, un ulteriore aspetto che andrebbe sviluppato riguarda il principio della rendicontazione in materia ambientale poiché la questione dello sviluppo sostenibile implica una complessiva riforma della *governance* che, nata per garantire i servizi pubblici essenziali, la difesa o la politica monetaria, deve necessariamente integrarsi con le problematiche concernenti gli equilibri ambientali. Più in generale, l'attuale dibattito circa le tematiche ambientali del progetto di Costituzione europea ha un riflesso nel dibattito interno; non sfugge, infatti, l'importanza dell'approvazione in prima lettura da parte del Senato dei disegni di legge che mirano a includere la tutela dell'ambiente nella Costituzione, anche se sarebbe stato necessario andare oltre la nozione di ambiente naturale.

Infine, esprime l'auspicio che la Presidenza italiana nel corso della parte finale del semestre possa adoperarsi affinché si creino le condizioni che consentano alla Russia di aderire al protocollo di Kyoto; inoltre, sarebbe necessario un ulteriore impegno finalizzato a indicare l'ambiente come diritto, principio e valore nell'ambito della futura Costituzione europea.

Il presidente NOVI condivide i richiami fatti tanto dal relatore quanto dal senatore Giovanelli in ordine all'esigenza che il diritto dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile debbano essere configurati come obiettivi fondamentali dell'Unione, soprattutto in una fase nella quale ci si confronta drammaticamente con le scadenze dei processi di globalizzazione che molto spesso hanno poco a che vedere con il principio dello sviluppo sostenibile. Appare quindi significativo che l'Unione europea si impegni nella difesa di questi valori anche perché molti paesi, in vista del futuro allargamento del continente, sembrano ancora assai distanti da accettabili *standards* di sviluppo sostenibile.

Avverte quindi che il seguito della discussione potrà proseguire anche nel corso della seduta pomeridiana di domani, mercoledì primo ottobre, già convocata per le ore 14,30.

SULL'ESIGENZA DI ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI PARCO

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), prendendo spunto dal recente sopralluogo tenutosi presso il parco nazionale del Gran Paradiso, richiama l'attenzione del presidente Novi sulla necessità di affrontare il problema dell'insufficiente livello di finanziamenti riconosciuti agli enti-parco, che ri-

schia di minarne lo stesso funzionamento. In particolare, andrebbe effettuata una verifica circa i fondi accantonati.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Rollandin che nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'attuazione della legge-quadro sulle aree protette i relatori potranno interpellare eventualmente il Ministro dell'ambiente per illustrargli quanto è emerso nel corso delle audizioni, nonché l'esigenza relativa ad un maggior flusso di finanziamenti in favore degli enti-parco.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

104^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale di Gaby fissate per il giorno 9 novembre 2003

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra la proposta di regolamento da lui redatta tenuto conto delle intese intercorse con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale di Gaby fissate per il giorno 9 novembre 2003

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 683 del 25 agosto 2003, è stata fissata per il giorno 9 novembre 2003 l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale di Gaby;

b) visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e successive modificazioni;

c) vista la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale e successive modificazioni;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

e) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DISPONE

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1.

1. Alla campagna per l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale di Gaby, fissata per il giorno 9 novembre 2003, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai

mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e articolo 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 novembre 2003, salva una eventuale estensione sino al 23 novembre 2003 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU

La seduta inizia alle ore 12,30.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti, INARCASSA, INPGI

(Esame e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale delle relazioni sui bilanci preventivi 2002 della Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti, INARCASSA, INPGI sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento (*vedi allegato 1*).

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con la proposta del relatore, formulando, peraltro, alcune osservazioni relative a gestione separata dell'INPGI, in materia di rinnovi contrattuali, spese per gli organi e problema dei silenti.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente relatore*, fornisce alcuni chiarimenti al deputato Barbieri, ribadendo che si tratta di documenti contabili riferiti a preventivi del 2002.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sui bilanci preventivi 2002 della Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti, INARCASSA, INPGI (*vedi allegato 1*).

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilanci preventivi 2002 relativi a ENPAP, EPAP, IPASVI

(Esame e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale delle relazioni sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Pietro GASPERONI (DS-U), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle considerazioni conclusive sui bilanci preventivi 2002 dell'ENPAP, EPAP, IPASVI, che confluiranno nella relazione al Parlamento (*vedi allegato 2*).

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), concordando con la proposta del relatore, chiede alcuni chiarimenti.

Il deputato Pietro GASPERONI (DS-U), *relatore*, interviene per alcune precisazioni.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sui bilanci preventivi 2002 dell'ENPAP, EPAP, IPASVI (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 13.

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che si tratta di bilanci preventivi riferiti al 2002, e in particolare che:

a) per quanto riguarda la Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti:

1) è previsto per il 2002 un avanzo economico di esercizio di 28,3 mln di euro (259,9 mln di euro di ricavi e 231,6 mln di euro di costi) contro i 45,4 della previsione aggiornata 2001;

2) per quanto concerne la gestione pensionistica, il saldo tra entrate contributive e uscite per prestazioni istituzionali è previsto continui a conservare il segno positivo, mentre in riferimento più specificamente alla parte contributi ordinari e pensioni, secondo le stime formulate in sede di bilancio di previsione 2002, il rapporto tra tali voci dovrebbe essere nel 2002 pari a 1,075, prevedendosi quindi una sia pur lievissima riduzione rispetto alla previsione aggiornata 2001 (1,079);

3) come è dato leggere nella relazione del Consiglio di amministrazione, «i fattori di potenziale squilibrio permangono anche se tenuti finora sotto controllo.... basti considerare la tendenziale non favorevole modificazione del rapporto iscritti pensionati in questi ultimi anni (anche per fattori demografici)»;

4) per la gestione patrimoniale, in particolare con riferimento alla parte mobiliare, inizia per il 2002 a manifestare i propri effetti il nuovo programma di investimenti deliberato dalla Cassa che vede l'affidamento all'esterno della gestione del patrimonio (è previsto, infatti, che nel

2002 le gestioni patrimoniali pesino il 56,5 per cento del totale investimenti);

5) per la parte costi di amministrazione, non si segnalano particolari criticità anzi a budget 2002, come sopra evidenziato, è prevista una riduzione degli stessi;

b) per quanto attiene all'INARCASSA:

1) in primo luogo, si evidenzia come, secondo le previsioni della Cassa, il 2002 chiuderà positivamente, registrando un avanzo economico pari a 281 mln di euro contro i 193 mln di euro registrati nell'esercizio 2001;

2) si rileva, inoltre, la particolare focalizzazione della Cassa sul miglioramento dei risultati della gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare. In ordine al primo, INARCASSA anche per il 2002 ha preventivato di effettuare un attento controllo della volatilità del proprio portafoglio, da svolgere anche sui gestori terzi con cadenza trimestrale. Per quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare, INARCASSA ha inteso avvalersi, secondo quanto è dato leggere nel bilancio preventivo 2002, anche di professionalità esterne per migliorare la propria redditività in questo comparto;

c) per quanto attiene l'INPGI:

1) in ordine alla gestione separata, circa quella previdenziale, va attentamente monitorato e vigilato dall'Istituto il problema dei silenti che, secondo quanto è dato leggere nella relazione al bilancio, ormai rappresentano il 6,5 per cento di tutti gli iscritti (in valore assoluto superano i 700 iscritti); si segnala, inoltre, come anche per l'Istituto risulti gravosa la copertura degli oneri di capitalizzazione dei montanti contributivi, anche se ha, diversamente da altri Enti, il vantaggio di disporre di un contributo integrativo elevato; risulta opportuno monitorare infine la gestione del patrimonio mobiliare;

2) in ordine alla gestione INPGI, non pone problemi invece la gestione previdenziale, presentando in particolare quella di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) segnali di miglioramento come evidenziato dall'evoluzione del rapporto tra contributi e pensioni che è stato previsto passi da 94,3 per cento (dato assestato 2001) a 94,2 per cento (dato previsionale 2002); positiva la crescita dei proventi del patrimonio immobiliare, mentre si ritiene che, soprattutto alla luce delle svalutazione del portafoglio titoli che l'INPGI è stato costretto ad effettuare nel 2001, debbano essere attentamente monitorati i risultati della gestione del patrimonio mobiliare; non si segnalano infine particolari criticità in ordine ai costi di struttura, essendo gli stessi incrementi del costo del personale giustificati dai maggiori oneri legati ai rinnovi contrattuali,

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci preventivi 2002 relativi a Ente di previdenza ed assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi-Pluricategoriale (EPAP); ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci preventivi 2002 relativi a Ente di previdenza ed assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi-Pluricategoriale (EPAP); Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che si tratta di bilanci preventivi riferiti al 2002, e in particolare che:

a) per quanto riguarda l'ENPAP, non presenta particolare criticità la gestione previdenziale, mentre in ordine al patrimonio si evidenzia come l'Ente non preveda forme di investimento immobiliare; appare comunque opportuno monitorare attentamente l'evoluzione dei costi;

b) per quanto concerne l'EPAP la gestione caratteristica è sostenuta da una positiva evoluzione della platea degli assicurati che è previsto raggiunga per il 2002 i 15.213 iscritti; risulta opportuno peraltro monitorare l'evoluzione dei costi di gestioni, soprattutto in questa fase delicata di crescita dell'Ente;

c) per quanto attiene l'IPASVI, si rileva innanzitutto come la Cassa, come anche le altre Casse nate in forza del decreto legislativo n. 103 del 1996 – con riferimento al meccanismo di rivalutazione dei montanti contributivi – incontri difficoltà nel perseguire livelli di redditività del patrimonio tali da garantire la copertura della rivalutazione dei montanti; circa il numero degli assicurati, si apprezzano invece gli sforzi della Cassa di procedere alle attività di accertamento del requisito di obbligatorietà di iscrizione, attraverso solleciti e provvedimenti d'ufficio ma rimane il problema che, anche per il 2002, la Cassa non ha stimato di raggiungere la soglia degli 8.000 iscritti, come richiesto dal citato decreto legislativo n 103 del 1996. Il superamento di tale soglia, ad avviso della

Cassa, sembrerebbe peraltro possibile: secondo, infatti, uno studio elaborato dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, a fronte di un numero di iscritti ai Collegi IPASVI pari a circa 320.000 unità, una percentuale pari a circa il 3 per cento svolge lavoro libero professionale;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

concernente il «*Dossier Mitrokhin*» e l'attività d'*Intelligence italiana*

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi martedì 23 settembre 2003, ha convenuto di procedere, nella giornata odierna, al seguito dell'audizione del generale Siracusa, sospesa al termine della seduta del 16 luglio 2003, mentre il successivo calendario dei lavori sarà fissato nella riunione prevista per domani, alle ore 13,30.

Informa quindi di aver richiesto, in data 25 settembre 2003, all'ambasciatore italiano a Mosca di attivarsi presso le competenti autorità russe al fine di consentire alla Commissione di acquisire copia della sentenza con la quale Vasilij Mitrokhin sarebbe stato condannato all'ergastolo.

Comunica, infine, che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore *pro tempore* del Sismi

La Commissione procede al seguito dell'audizione del generale Siracusa, iniziata nella seduta dell'8 luglio e proseguita nelle sedute del 9, del 15 e del 16 luglio 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati BIELLI, Osvaldo NAPOLI, GAMBA e FRAGALÀ, il senatore NIEDDU nonché il PRESIDENTE, mentre il senatore ANDREOTTI svolge alcune considerazioni sulla natura e i compiti del Cesis.

Risponde ai quesiti formulati il generale SIRACUSA.

In relazione ad una domanda posta dal deputato FRAGALÀ intervengono sull'ordine dei lavori i deputati BIELLI e GAMBA, il senatore NIEDDU e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

147^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

(2228) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, che rappresenta un punto di partenza per l'avvio di iniziative e progetti di scambio scientifico e tecnico con la Turchia, e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2257) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si dà esecuzione ad un accordo stipulato con la Nigeria, secondo *partner* commerciale dell'Italia nell'Africa subsahariana, e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2371) Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2474) Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo ed auspica una rapida conversione in legge del decreto stesso soprattutto in considerazione dei recenti avvenimenti di blocco generalizzato nell'erogazione di energia elettrica; ciò premesso, rileva che gli emendamenti 1.104, 1.3 e 1.7 fanno – a suo avviso – incongruamente riferimento ad una «intesa» con le Regioni. Propone, conclusivamente, di esprimere un parere non ostativo sul complesso degli emendamenti, ribadendo per l'emendamento 1.0.6 l'osservazione già formulata lo scorso 24 settembre nel parere reso alla Commissione di merito, in cui si evidenziava come esso demandi alle Regioni una facoltà che incide in un ambito di disciplina prevalentemente riconducibile ad una materia quale la tutela ambientale, di competenza esclusiva statale.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore FALCIER (*FI*), dopo aver espresso il proprio rammarico per il fatto che la maggior parte delle osservazioni formulate in precedenti occasione dalla Commissione su provvedimenti del Governo attinenti alla materia in esame non abbia avuto seguito, propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in titolo, sottolineando con soddisfazione come il provvedimento all'esame sia corredato da una più ampia ed esaustiva informazione circa le motivazioni

che sono state poste a fondamento delle scelte relative al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione statale, nonché da una estesa e dettagliata documentazione.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Parere su emendamento alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (FI) illustra l'emendamento al disegno di legge in titolo, volto a meglio definire l'applicazione di alcune disposizioni del disegno di legge stesso e propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

148ª seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per abilitazione o idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (FI) illustra il decreto-legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1880) CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in sede referente dalla Commissione giustizia ed ora riassegnato in sede deliberante, volto a modificare la disciplina della sospensione condizionale della pena e quella della riabilitazione del condannato in un'ottica di maggiore *favor rei*, fatta eccezione per le disposizioni concernenti la revoca della riabilitazione, inasprite proprio per punire più gravemente coloro i quali dovessero trasgredire alle disposizioni rese così più favorevoli. In conclusione, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2108) EUFEMI ed altri. – Celebrazione del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino

(2289) TESSITORE ed altri.- Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino

(Parere su testo unificato alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra il testo unificato in titolo, il quale non presenta profili problematici di costituzionalità, e propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) manifesta il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

80^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1^a e 7^a riunite:

(2498) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 1^a Commissione:

(2414) Norme in materia di reati elettorali, approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri: parere di nulla osta;

alla 3^a Commissione:

(2371) Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso I, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta

alla 7^a Commissione:

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001: parere favorevole

(2005) Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

239^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2474) Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Il relatore FERRARA (FI) fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 1.67, 1.73 e 1.15 sono identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In merito agli emendamenti 1.100 e 1.101, rileva l'opportunità di valutarne gli effetti finanziari per verificare se abbiano o meno natura programmatica. Ove si ritenessero suscettibili di comportare maggiori oneri, occorre acquisire conferma della quantificazione della spesa, nonché verificare l'adeguatezza della relativa copertura. Analoga valutazione circa gli eventuali riflessi per il bilancio dello Stato deve essere effettuata per le proposte 1.18, 1.102, 1.109, 1.7, 1.0.200, 1.0.120/14 (limitatamente al comma 5-ter) e 1.0.2 (limitatamente al comma 3),

In relazione all'emendamento 1.0.120 (testo 2), fa presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari per il bilancio dello Stato connessi alla privatizzazione ed all'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica, indicate al comma 1. In relazione al parere da rendere su tale emendamento, occorre, altresì, valutare le proposte 1.0.120/1 (testo 2), 1.0.120/2 (testo 2), 1.0.120/3 (testo 2),

In relazione all'emendamento 1.0.123, segnala poi che occorre avere conferma della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga di un anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano (che, peraltro, corrisponde a quella a suo tempo effettuata in relazione ad una precedente proroga di un anno, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 381 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 441 del 2001) e della effettiva disponibilità delle risorse impiegate per la copertura finanziaria. Al riguardo, evidenzia l'opportunità di precisare comunque gli interventi interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, impiegata a copertura delle suddette misure.

Segnala, inoltre, l'emendamento 1.0.301/7, in quanto occorre valutare gli effetti a carico della finanza pubblica in relazione alla nuova modalità di determinazione e di esazione dei sovracanon.

Rileva, poi, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.0.120/5, 1.0.120/6, 1.0.120/7, 1.0.300a (limitatamente ai commi 7 e 8), nonché dei criteri direttivi indicati nelle proposte x1.200/4.

Segnala, infine, che non si hanno osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.67, 1.73, 1.15, 1.18, 1.102, 1.109, 1.7, 1.0.301/7, 1.0.300a, x1.200/4 (con riferimento a tutte le lettere *c-bis*, *c-ter* e *c-quater*), 1.0.120/14 e 1.0.2, rilevando che sussistono risorse disponibili relativamente alla copertura delle disposizioni recate dall'emendamento 1.0.123. In proposito precisa che il comma 3 dell'emendamento 1.0.123 prevede che il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto ad apportare le necessarie correzioni al bilancio, intervento che costituisce la sede più opportuna per articolare nel dettaglio la correzione dello stanziamento di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*), preso atto dei chiarimenti del Governo, osserva che la natura dei rilievi inerenti agli emendamenti 1.0.120/14 e 1.0.2 induce ad esprimere un parere contrario non riferito all'articolo 81 della Costituzione, mentre ritiene che sulla lettera «*c-bis*» della proposta x1.200/4 non si riscontrino profili tali da rendere un parere contrario, stante la natura meramente programmatica. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.67, 1.73, 1.15, 1.18, 1.102, 1.109, 1.7, 1.0.301/7, 1.0.300a (limitatamente al comma 8) e x1.200/4 (limitatamente alle lettere «*c-ter*» e «*c-quater*»), nonché parere contrario sugli emendamenti 1.0.120/14 (limitatamente al comma 5-*ter*) e 1.0.2 (limitatamente al comma 3). La Commissione esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia l'astensione a nome della sua parte politica, su un parere di nulla osta in merito agli emendamenti 1.0.200, 1.0.120 (testo 2), 1.0.120/1 (testo 2), 1.0.120/2 (testo 2) e 1.0.120/3 (testo 2), ritenendo che non si possono escludere effetti finanziari derivanti dalle norme ivi recate, con particolare riferimento alle operazioni di unificazione e privatizzazione del soggetto gestore della rete elettrica.

La Sottocommissione, approva, infine, a maggioranza, la proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 16,15.

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il provvedimento in titolo, per i profili di competenza, segnalando che l'accantonamento utilizzato per la copertura dell'onere di cui al comma 1 dell'articolo 1 presenta le necessarie disponibilità. Ritiene opportuno, tuttavia, acquisire chiarimenti sui criteri secondo i quali l'onere, e la relativa copertura finanziaria, sono stati ripartiti in due annualità, posto che dovrebbe trattarsi di oneri pregressi derivanti dallo svolgimento di sessioni di esami già ultimate. A tale proposito segnala, peraltro, che, nel caso s'intendesse ricondurre l'intero ammontare dell'onere all'anno 2003, non sarebbero disponibili sufficienti risorse nell'accantonamento di parte corrente del Ministero dell'istruzione.

Il sottosegretario VEGAS rileva che non vi sono osservazioni da formulare, posto che i pagamenti delle suddette somme avranno luogo in parte nell'anno in corso, in parte nell'anno 2004.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che, ove le procedure di esame siano state già espletate, l'assunzione dell'onere connesso alle suddette procedure da parte dello Stato sarebbe già perfezionato nell'anno in corso. La quota parte della copertura finanziaria differita al secondo anno determinerebbe, in questo caso, una carenza di copertura dell'onere nell'anno 2003 di ammontare equivalente alla copertura prevista per il medesimo anno 2004.

Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) osserva che la previsione di una copertura dell'onere nell'anno 2004 potrebbe essere destinata alle spese conseguenti al presumibile contenzioso che lo Stato, in assenza di questo provvedimento, dovrà comunque sostenere.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, a maggioranza, parere non ostativo.

(1206-B) *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) rileva che si tratta degli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 al disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 9.1 comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi di adeguata copertura, in quanto non sussistono disponibilità sufficienti sugli stanziamenti del Fondo speciale ivi richiamato. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 9.2 e 9.3.

Con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo sugli emendamenti 9.2 e 9.3, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.1.

(2257) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, rilevando che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.

(2371) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, rilevando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha precisato che l'istituzione del registro

delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale, di cui al comma 1 dell'articolo 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; infatti, presso il Ministero della difesa già opera un ufficio che provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri del naviglio militare e che provvederà quindi anche alla tenuta del nuovo registro. Rileva, inoltre, l'esigenza di acquisire chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente del meccanismo di cui al capo VI, punto 3, del Memorandum d'intesa, che pone le spese amministrative e legali delle controversie e pretese risarcitorie derivanti da incidenti verificatisi nel territorio italiano a carico del Ministero della difesa della Repubblica italiana (MODIT), escludendo la facoltà di quest'ultimo di rivalersi integralmente sul Centro ricerche sottomarine del Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico (SACLANTCEN), prevista invece per i casi in cui l'incidente abbia luogo in Paesi non appartenenti alla NATO.

Il sottosegretario VEGAS non riscontra profili finanziari meritevoli di osservazioni.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo in quanto il provvedimento pone, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi alle controversie segnalate dal relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, a maggioranza, parere non ostativo.

(2005) Deputato TITTI DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000 – 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) fa presente che si tratta dell'ulteriore emendamento 1.101 al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, ricorda che la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti recanti disposizioni in parte analoghe, che consentivano la regolarizzazione delle iscrizioni a corsi a numero chiuso degli studenti ammessi con riserva. Al riguardo, rileva tuttavia che l'emendamento in esame, a differenza di quelli su cui la Commissione si è già espressa in senso negativo, circoscrive la platea dei beneficiari della regolarizzazione, indicando un termine già decorso per il sostenimento degli esami che costituiscono il requisito per accedere alla regolarizzazione stessa.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sull'emendamento 1.101.

(2108) EUFEMI ed altri. – *Celebrazione del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino*

(2289) TESSITORE ed altri. – *Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino*

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il testo unificato, predisposto dal relatore della Commissione di merito, in relazione ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che gli oneri relativi al Comitato promotore previsto dal comma 1 dell'articolo 3, nonché quelli riferiti al Comitato d'onore di cui al successivo comma 4, siano ricompresi tra gli oneri coperti a valere sulle risorse del fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1. In caso contrario, occorre valutare l'opportunità di predisporre un'idonea clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per effettuare necessari approfondimenti dei profili finanziari connessi al provvedimento in titolo.

Sulla richiesta del Sottosegretario conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

45^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2228) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001: parere favorevole;

(2257) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000: parere favorevole;

(2371) Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso I, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, (Approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2003

16ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
IERVOLINO

La seduta inizia alle ore 14,30.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente IERVOLINO indice la votazione nominale, per schede, per l'elezione del Presidente della Sottocommissione, ai sensi degli articoli 5 ed 8 del Regolamento della Commissione plenaria, ricordando che nel primo scrutinio, effettuato nella seduta di mercoledì 24 settembre non è stata raggiunta la prevista maggioranza dei tre quinti dei componenti la Sottocommissione; ove tale maggioranza non venisse raggiunta nel secondo scrutinio il Presidente ricorda che nel terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta, ed eventualmente è previsto un successivo ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti.

Chiama a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato MERLO, più giovane di età.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente IERVOLINO constata che la Sottocommissione non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, non essendovi obiezioni, comunica che il Presidente della Commissione provvederà a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle ore 19.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (2381) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Fellini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri*).
 - DE RIGO ed altri. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni (2255).
 - GUBERT. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci (2051).
 - PALOMBO. – Disciplina dell'uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione degli infortuni (310).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile (2476).
- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Norme in materia di reati elettorali (2414) (*Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*).

- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934)

- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

- 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
 - CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
 - GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
 - MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
 - RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Esame dei disegni di legge:

- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (2140) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore di associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2002 (n. 270).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 1^o ottobre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*)
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000 (1885).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000 (2257).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione (2060).

III. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228).
- Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001 (2371) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund* (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002 (2355).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003 (2356).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (*Doc. LVII, n. 3-bis*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (n. 267).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti al-

l'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).

- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (*Doc. LVII, n. 3-bis*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002*).
- PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).
- EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
- SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).
- SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

- SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (2499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei (1019-1020-1175-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Nania, Tofani, Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Celebrazione del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino (2108).
- TESSITORE ed altri. – Celebrazione del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino (2289).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CICOLANI ed altri. – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio (2364).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2003 (n. 269).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Augusta (n. 76).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (n. 78).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine» (n. 277).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (n. 74).
 - Schema di decreto ministeriale concernente modifica alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese effettuate con decreto ministeriale 30 marzo 2000 (n. 271).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (*Doc. LVII, n. 3-bis*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).

- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
 - CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
 - BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
 - FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
 - e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).

- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159)

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 8,30 e 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologia applicata al mare (ICRAM) (n. 75).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (n. 77).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (n. 267).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per gli affari regionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilanci preventivi 2002 relativi a CNPADC, ENPAB, ENPAF, ENPAV.
 - Bilanci preventivi 2002 relativi a Cassa nazionale di previdenza forense, ENPAFL, FASC.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del Presidente, avvocato Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato, ingegner Aldo Ricci, della SOGEI S.p.A.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledì 1° ottobre 2003, ore 14,30

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (n. 273).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).
-

